



ALLIANZ VIVA COLUMBUS CORPI

ASSICURAZIONE DANNI NATANTI

420 AZV - Ed. 23/03/2024

ALLIANZ VIVA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23/03/2024

Allianz  **Viva**

INDICE

GLOSSARIO	2
1. NORME GENERALI	6
2. DANNI MATERIALI E DIRETTI ALL'UNITÀ	9
CONDIZIONI PARTICOLARI	17
3. INFORTUNI	27
4. ASSISTENZA	34
5. INSTITUTE YACHT CLAUSES	45
6. INSTITUTE TIME CLAUSES	62

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ABBANDONO: si ha Abbandono quando, in conseguenza di un unico Sinistro, ai sensi dell'art. 540 lettere a) e b) del Codice della Navigazione e successive modifiche e integrazioni:

- l'Unità è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'Unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'Unità si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.

ACQUE INTERNE NAVIGABILI: i fiumi, i laghi, le lagune e i porti.

ALLUVIONE/INONDAZIONE: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, **ma solo se l'evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle vicinanze.**

APPARATO MOTORE: il motore propulsore e l'intera linea di trasmissione fino all'elica, inclusi eventuali sistemi oleodinamici di assetto e direzione, gli impianti elettrici ed elettronici ausiliari allo stesso, compresi gli eventuali pacchi batteria e relativi collegamenti in caso di propulsione elettrica e/o ibrida.

ARMAMENTO FRAZIONATO: quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurato dalla coperta.

ASSICURATO:

- per la **Garanzia Danni all'Unità** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- per la **Garanzia Infortuni** il "Conducente" in quanto persona fisica;
- per la **Garanzia Assistenza:**
 - il "Contraente" in quanto persona fisica;
 - il legale rappresentante della società se il Contraente è una persona giuridica;in ambedue i casi tutte le persone che si trovano a bordo dell'Unità da diporto assicurata purché il loro numero non superi quello indicato dal costruttore e quello previsto dalle norme vigenti.

ASSICURAZIONE: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite il Contratto.

CATTIVI TEMPI: avarie subite dalle macchine per sforzi e sollecitazioni anomali, provocati dalle avverse condizioni atmosferiche.

C.D.A. – CODICE DELLE ASSICURAZIONI: decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 (DL 07.09.05 n. 209) e successive modifiche e/o integrazioni.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di Allianz Worldwide Partners P&C SA Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito indicata, per brevità, "AWP P&C"), che provvede 24 ore su 24 e per la durata del Contratto al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste nel Contratto.

COLPA NAUTICA: colpa del Comandante, del Conducente e/o dell'equipaggio nella condotta nautica dell'Unità come definito all'art. 524 del Codice della Navigazione.

CONDUCENTE: la persona alla guida dell'Unità assicurata.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione.

CONTRATTO: insieme dei documenti che provano l'Assicurazione.

CROCETTE ACQUARTIERATE: le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.

DEGRADO: deprezzamento dell'Unità e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

DISTRUZIONE: danni all'Unità tali da ridurlo a relitto.

ESCLUSIONI (DI GARANZIA): situazioni e/o condizioni, specificamente richiamate nel Contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

ESPLOSIONE: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

FAMILIARI: il coniuge, il partner di unione civile, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, del "Contraente", in quanto persona fisica, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado, sempreché conviventi o a carico del "Contraente" stesso, in quanto da parte di quest'ultimo si provveda abitualmente al loro mantenimento.

FRANCHIGIA: importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

FULMINE: effetto diretto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

FURTO: reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri. Al Furto è sempre **parificata la Rapina**, intesa quale sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone.

GIACENZA: stato dell'Unità dove ha dimora abitualmente l'Unità inattiva, può essere sia in acqua sia a terra.

IMPIANTO ELETTRICO: le batterie e i relativi collegamenti, i generatori di corrente elettrica e i cavidotti di servizio a questi asserviti, le macchine e le apparecchiature elettriche anche di tutti i servizi ausiliari di bordo, le linee elettriche dai quadri principali alle utenze finali, gli stabilizzatori giroscopici, l'impianto di domotica a servizio della navigazione e della cellula abitativa.

IMPRESA: Allianz Viva S.p.A.

INCENDIO: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O INDENNITÀ: la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.

INFORTUNIO:

- per la **Garanzia Infortuni** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o l'Invalidità permanente;
- per la **Garanzia Assistenza** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, l'Invalidità permanente o l'inabilità temporanea.

INTERMEDIARIO: Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta Assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

INVALIDITÀ PERMANENTE: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

ISTITUTO DI CURA: ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le residenze sanitarie assistenziali, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

LAGUNA DI VENEZIA: delimitazione territoriale così come definita dal DM 9 febbraio 1990 e/o successive modificazioni.

LOCAZIONE: contratto con cui una parte concede ad un'altra il godimento dell'Unità per un certo tempo dietro un corrispettivo determinato. L'Unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

MAREGGIATA: fenomeno che si verifica lungo le coste esposte a venti di burrasca che, spirando con continuità dal largo, danno origine a un moto ondoso di intensità tale da far subire alle masse d'acqua una traslazione violenta e subitanea per cui si abbattono rovinosamente contro le rive.

MASSIMALE: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

NODO: l'Unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

NOLEGGIO: contratto con cui una parte, dietro un corrispettivo determinato, si obbliga a compiere con la propria Unità una determinata navigazione ovvero, entro il periodo convenuto, la navigazione stabilita contrattualmente.

PERDITA TOTALE: si ha la Perdita Totale quando, a seguito di qualsiasi avvenimento, sia perduto il "corpo" dell'Unità (partita "a corpo" della Scheda di Polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo Sinistro.

PERDITA TOTALE COSTRUTTIVA: si ha la Perdita Totale Costruttiva quando, in conseguenza di un unico Sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Unità raggiunge il Valore Commerciale dell'Unità stessa al momento del Sinistro.

PIRATERIA: brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di navi o imbarcazioni. Atto illegittimo di violenza, detenzione o depredazione commesso dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o imbarcazione (Unità assicurata).

POLIZZA/SCHEDA DI POLIZZA: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

PORTO DI STAZIONAMENTO ABITUALE: il porto o la località anche a terra, dove l'Unità da diporto ha stazionato o è previsto che stazionerà per un periodo superiore a tre mesi.

PREMIO: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

QUADRANTE: la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

RAPINA: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone o condotta di chi si faccia consegnare una somma di denaro o altre utilità, lasciando intendere di essere armato, anche senza esserlo e minacciando la vittima.

REGOLA PROPORZIONALE: regola per cui se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del Sinistro, l'Assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 Codice civile).

RICOVERO: la degenza comportante pernottamento nell'Istituto di cura.

RISARCIMENTO: somma corrisposta dall'Impresa al danneggiato in caso di Sinistro

RISCHIO: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

RISOLUZIONE: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

RIVALSA: azione esercitata dall'Impresa nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di Terzi, in presenza delle situazioni disciplinate nel Contratto, per recuperare le somme eventualmente pagate.

SARTIE VOLANTI: le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad Armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le Sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di Armamento frazionato, l'albero non è dotato di Crocette acquartierate.

SCOPERTO: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

SCOPPIO: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOMMA ASSICURATA: importo che rappresenta il limite massimo dell'Indennizzo o del Risarcimento contrattualmente stabilito.

SOMMERSIONE: quando un natante viene ricoperto dall'acqua, interamente o in parte: deve essere compromessa irrimediabilmente la sua galleggiabilità.

TERRORISMO: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e Distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

UNITÀ: la costruzione destinata alla navigazione sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, o la costruzione indicata in Scheda di Polizza, comunque destinata alla navigazione.

VALORE COMMERCIALE: il valore reale dell'oggetto assicurato al momento del Sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di un oggetto simile o equivalente a quello assicurato per età, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale.

VALORE A NUOVO: valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'oggetto assicurato, o la parte dello stesso, colpito da Sinistro indipendentemente dal Valore Commerciale che lo stesso aveva prima del Sinistro.

VALORE STIMATO: valore che, mediante apposito patto speciale, le Parti (Contraente/Assicurato e Impresa) convengono di attribuire all'oggetto assicurato, rinunciando all'applicazione dell'art. 1907 Codice civile.

Qualunque dichiarazione o perizia estimativa non espressamente approvata per iscritto dall'Impresa deve intendersi nulla e priva di effetto ai fini contrattuali.

VIZIO OCCULTO: Difetto latente non scopribile mediante l'ordinaria diligenza, che compromette l'attitudine dell'Imbarcazione assicurata alla navigazione

1. NORME GENERALI

Art. 1.1 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Se il Premio, o la prima rata di esso, è stato pagato, come da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa, l'Assicurazione:

- decorre dalle ore 24:00 (salvo accordi diversi) del giorno indicato in Scheda di Polizza; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno del pagamento;
- scade alle ore 24:00 del giorno riportato in Scheda di Polizza.

L'Assicurazione non può avere una durata pari alla frazione di anno più l'anno intero.

Art. 1.2 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in Scheda di Polizza **senza necessità di disdetta**; tuttavia, l'Impresa ne garantisce l'operatività **fino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza**. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo Contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo Rischio.

L'Impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo comunicando al Contraente il Premio da corrispondere per la nuova annualità. Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di proroga/rinnovo del Contratto mediante il pagamento del Premio propostogli dall'Impresa.

Di seguito le modalità per attivare la proroga/rinnovo del Contratto:

l'Impresa:

1. emette avviso di scadenza del Contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
2. formula la proposta di proroga/rinnovo e comunica direttamente o tramite un Intermediario il Premio da corrispondere;

il Contraente:

3. entro il 15° giorno successivo alla scadenza del Contratto accetta la proposta di proroga/rinnovo provvedendo al pagamento del Premio richiesto;
4. riceve i documenti contrattuali senza ulteriori formalità.

Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Il Contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere il contenuto del Contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo Contratto.

Art. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati al momento della sottoscrizione del Contratto. I Premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento deve essere effettuato all'agenzia alla quale è assegnato il Contratto, o all'Impresa.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo la scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Il Premio, salvo i contratti di durata inferiore a 12 mesi, è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento. In caso di frazionamento del Premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata in Scheda di Polizza.

Art. 1.4 VENDITA E CONSEGNA IN CONTO VENDITA DELL'UNITÀ

La vendita o la consegna in conto vendita dell'Unità determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti

- **sostituzione con altra Unità:**

il venditore può rendere valida la Polizza stipulata a copertura dell'Unità originaria – venduta o in conto vendita - per altra Unità di sua proprietà. In questo caso, se ciò comporta una variazione del Premio, si procede al conguaglio.

- **vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altra Unità:**

la Polizza si risolve con la restituzione del Premio **al netto delle imposte** dal giorno di consegna dal Contraente all'Impresa dei documenti assicurativi, di copia dell'atto di vendita o documento comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita.

L'Impresa in ogni caso non provvederà alla restituzione della maggiorazione di Premio eventualmente richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Art. 1.5 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nel caso di:

- **Furto o Rapina: il Contraente deve informare l'Impresa e consegnare** copia della relativa denuncia fatta all'autorità pubblica.
La Polizza si risolve con rimborso del Premio, al netto di imposte e contributi, dal giorno successivo alla data di denuncia di Furto dell'Unità.
- **Vendita, demolizione, Distruzione o esportazione definitiva, perdita effettiva o presunta:** il Contraente può richiedere:
 - di rendere valida la Polizza dell'Unità demolita per altra Unità di sua proprietà e dello stesso uso;
 - la Risoluzione del Contratto e il rimborso del Premio, al netto di imposte e contributi dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Nei casi sopra indicati, per le imbarcazioni da diporto e le navi da diporto, il Contraente deve consegnare documento attestante la cancellazione dai registri tenuti dall'Ufficio di iscrizione a cui l'Unità era registrata (Capitaneria di porto oppure Ufficio circondariale marittimo oppure Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri) oppure idonea documentazione che comprovi la vendita.

L'Impresa non restituisce la maggiorazione di Premio eventualmente richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Art. 1.6 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

Art. 1.7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, **possono comportare la Perdita Totale o parziale del diritto all'Indennizzo o al Risarcimento, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa**, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

In corso di Contratto, il Contraente e/o l'Assicurato devono **dare comunicazione scritta** all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la Perdita Totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 1.8 SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSIONS CLAUSE (Misure restrittive)

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna, dell'Area Economica Europea.

Art. 1.9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è qui espressamente regolato valgono le norme della legge italiana vigente.

Art. 1.11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

2. DANNI MATERIALI E DIRETTI ALL'UNITÀ

Norme che regolano l'Assicurazione dei danni della propria Unità.

Art. 2.1 OGGETTO ASSICURATO

L'**Unità da diporto** è costituita da scafo, Apparato motore, Impianto elettrico, mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previste da norme di legge e da regolamenti (**partita "corpo"**).

La copertura si estende anche alle seguenti altre partite, se in Scheda di Polizza sono indicate le somme assicurate, o se è fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del Rischio:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti come apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'Unità da diporto (partita "dotazioni" della Polizza);
- battelli di servizio e/o motori di servizio (**partita " battelli e/o motori di servizio"**).

Per le **Unità a vela** la partita "corpo" comprende altresì alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero).

Inoltre, per le Unità a vela è compresa anche la seguente partita se in Polizza sono indicate le somme assicurate o se è altrimenti fornita prova della sua esistenza alla data di decorrenza del Rischio:

- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita "corpo" (**partita "vele extra"**).

L'**Unità non comprende**:

- **indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;**
- **attrezzature da immersione e/o pesca subacquea;**
- **documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;**
- **oggetti d'arte e di antiquariato.**

Art. 2.2 SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è quella dichiarata dal Contraente e indicata in Scheda di Polizza, e deve corrispondere al Valore Commerciale dell'Unità. In ogni caso tale somma costituisce l'importo massimo indennizzabile per evento e annualità assicurativa.

Se manca l'indicazione partitaria dei valori, la Somma Assicurata si intende riferita soltanto alla partita "corpo", salvo provare alla data del Sinistro la preesistenza degli oggetti di cui alle altre partite. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2 dell'Art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in Polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

Art. 2.3 RISCHI ASSICURATI - FORME DI GARANZIA

L'Impresa, fatto salvo quanto previsto ai seguenti artt. 2.4 Precisazioni e limitazioni e 2.6 Esclusioni di cui alla presente sezione, assicura, entro i limiti delle somme assicurate indicate in Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dall'Unità assicurata a seconda della Forma di garanzia convenuta e richiamata in Scheda di Polizza.

Le Forme di garanzia disponibili, alternative l'una all'altra, sono le seguenti:

- "Completa" di cui all'Art. 2.3.1
- "Ridotta" di cui all'Art. 2.3.2
- "Limitata" di cui all'Art. 2.3.3

È operante solo la Forma di garanzia scelta ed espressamente indicata in Scheda di Polizza.

Art. 2.3.1 Forma di garanzia "Completa"

Unità da diporto

L'Assicurazione copre la Perdita Totale, la Perdita Totale Costruttiva e l'Abbandono dell'Unità da diporto in seguito a qualsiasi avvenimento.

L'Assicurazione **dei danni parziali** è prestata **alle seguenti condizioni**:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'Unità, non menzionate alle successive lettere del presente articolo, sono indennizzabili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'Apparato motore ed all'Impianto elettrico sono indennizzabili in quanto siano conseguenza diretta di Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, Pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, Sommersione o allagamento dell'Unità causati da movimento ondoso per Cattivi tempi;
- c) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina e Pirateria;
- d) i danni alle vele sono indennizzabili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, Pirateria, incaglio, urto o collisione dell'Unità.

Se l'Unità naviga in un periodo diverso da quello convenuto in Polizza, i danni parziali sono assicurati ai termini contrattuali previsti per la Forma di garanzia "Ridotta".

A integrazione di quanto sopra, **sono incluse nella Forma di garanzia "Completa" per Unità da diporto e si intendono pertanto sempre operanti** le seguenti Condizioni Particolari, il cui testo è integralmente riportato al capitolo "Condizioni Particolari" della presente sezione:

G – Rinuncia all'azione di Rivalsa per danni da Incendio

I – Atti vandalici – Eventi sociopolitici

M – Acque non protette

N – Alluvione, Inondazione

P – Bagagli ed oggetti personali

RG – Rischio guerra

TRS – Traino o rimorchio convenzionato di Unità in avaria

Unità da lavoro

L'Assicurazione copre la **Perdita Totale**, la **Perdita Totale Costruttiva** e l'**Abbandono**, **esclusi i casi di Furto, Rapina e Pirateria**, dell'Unità da lavoro, in seguito a qualsiasi avvenimento.

L'Assicurazione dei **danni parziali** è prestata alle seguenti condizioni:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'Unità non menzionate alle successive lettere del presente Art., sono indennizzabili in conseguenza di Incendio, Fulmine, Esplosione, incaglio, urto, collisione contro altre Unità;
- b) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di Incendio, Fulmine, Esplosione;
- c) i danni all'Apparato motore ed ai timoni sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di Incendio, Fulmine, Esplosione, incaglio, collisione contro altra Unità.

Fatte salve le Esclusioni e limitazioni di cui all'art. 2.6 Esclusioni e le specifiche Esclusioni e limitazioni previste dalle Condizioni Particolari operanti e indicate in Scheda di Polizza

Art. 2.3.2 Forma di garanzia "Ridotta"

Unità da diporto

L'Assicurazione copre la **Perdita Totale**, la **Perdita Totale Costruttiva** e l'**Abbandono** dell'Unità da diporto a seguito di qualsiasi avvenimento. I **danni parziali** sono assicurati se conseguenti ad Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina e Pirateria.

A integrazione di quanto sopra, **sono incluse nella Forma di garanzia "Ridotta" per Unità da diporto e si intendono pertanto sempre operanti** le seguenti Condizioni Particolari, il cui testo è integralmente riportato al capitolo "Condizioni Particolari" della presente sezione:

G – Rinuncia all'azione di Rivalsa per danni da Incendio
M – Acque non protette
TRS – Traino o rimorchio convenzionato di Unità in avaria

Unità da lavoro

L'Assicurazione copre la **Perdita Totale**, la **Perdita Totale Costruttiva** e l'**Abbandono**, esclusi i casi di **Furto, Rapina e Pirateria**, dell'Unità da lavoro, a seguito di qualsiasi avvenimento. I **danni parziali** sono assicurati se conseguenti ad Incendio, Fulmine, Esplosione.

Fatte salve le Esclusioni e limitazioni di cui all'art. 2.6 Esclusioni e le specifiche Esclusioni e limitazioni previste dalle Condizioni Particolari operanti e indicate in Scheda di Polizza.

Art. 2.3.3 Forma di garanzia "Limitata"

Unità da diporto

L'Assicurazione copre la **Perdita Totale**, la **Perdita Totale Costruttiva** e l'**Abbandono** dell'Unità in conseguenza di qualsiasi avvenimento esclusi i casi di Furto, Rapina e Pirateria.

A integrazione di quanto sopra, è **inclusa nella Forma di garanzia "Limitata" per Unità da diporto e si intende pertanto sempre operante** la seguente Condizione Particolare, il cui testo è integralmente riportato al capitolo "Condizioni Particolari" della presente sezione:

TRS – Traino o rimorchio convenzionato di Unità in avaria – *ferme le attuali regole sulle bandiere concesse*

Unità da lavoro

L'Assicurazione copre la **Perdita Totale**, la **Perdita Totale Costruttiva** e l'**Abbandono** dell'Unità in conseguenza di qualsiasi avvenimento esclusi i casi di Furto, Rapina e Pirateria.

Fatte salve le Esclusioni e limitazioni di cui all'art. 2.6 Esclusioni e le specifiche Esclusioni e limitazioni previste dalle Condizioni Particolari operanti e indicate in Scheda di Polizza.

A valere per tutte e tre le predette Forme di garanzia (*garanzia "Completa", "Ridotta" e "Limitata"*), **la copertura assicurativa comprende anche:**

- **per le Unità da diporto:** le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti;
- **per le Unità da lavoro:** le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio. Sono **escluse dalla copertura le spese per la rimozione del relitto**. I danni alle attrezzature utilizzate per il lavoro e per la pesca (quali reti, palamiti, salpareti, cavi, gru, argani etc.) purché si trovino a bordo dell'Unità, sono indennizzabili solo se dipendenti da Perdita Totale o Abbandono. Dalla copertura assicurativa scelta dall'Assicurato e indicata in Polizza sono comunque **esclusi i danni subiti dalle merci trasportate**.

Art. 2.4 PRECISAZIONI E LIMITAZIONI

La garanzia è operante esclusivamente:

- a) per la navigazione da diporto senza il fine di lucro oppure per le Unità da lavoro con riguardo alla navigazione indicata nella relativa licenza;
- b) durante:
 - la navigazione o la Giacenza in acqua con persone a bordo;
 - le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
 - la Giacenza senza persone a bordo:
 - in porto;
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola);
 - in Acque interne;
 - a terra;

- l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico dell'Impresa.

La garanzia non è operante:

- **per Unità a motore:**
 - se l'Unità ha una velocità massima superiore a 60 Nodi (kn);
- **per Unità a vela (*per sole Unità da diporto*):**
 - con Armamento frazionato e Crocette non acquistate unitamente a Sartie volanti strutturali;
 - con albero in carbonio;
 - multiscafo di lunghezza inferiore a 10 metri;
 - prototipi;
- se il Conducente e/o l'Unità e/o l'utilizzo della stessa non sono in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore;
- per le Unità autorizzate alla navigazione temporanea perché in attesa di immatricolazione, se non provviste del certificato di conformità al prototipo omologato oppure della dichiarazione del R.I.NA ai fini del "certificato di sicurezza", fermo l'obbligo, ad avvenuta immatricolazione, di comunicare all'Impresa il numero definitivo di iscrizione nei registri;
- per le Unità per le quali è stata già presentata la richiesta di immatricolazione e se il Conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
- quando l'Unità venga usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
- quando l'Unità venga usata per partecipare a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali se previste dal regolamento di gara;
- durante la partecipazione dell'Unità a fiere, mostre ed esposizioni;
- durante il periodo in cui l'Unità è adibita a scuola di vela o di guida;
- durante il periodo di Noleggio, quando l'Unità è concessa a Noleggio occasionale (D. Lgs. 171/2005 e successive modifiche e/o integrazioni);
- per le Unità adibite ad uso lavoro o adibite a pesca turismo, nei casi in cui la navigazione o l'uso dell'Unità non siano in regola con le disposizioni o le prescrizioni previste dalla legge vigente ed indicate nei documenti di navigazione dell'Unità stessa, quali a titolo esemplificativo: il Certificato di Classe, il Certificato di Navigabilità, il Certificato di Idoneità, la Licenza di Navigazione, Ruolo Naviglio Minore validi per la zona di esercizio.

Per le Unità da diporto, assicurate nelle Forme di garanzia "Completa" e Ridotta", l'Assicurazione non è operante, nei seguenti casi:

- **Garanzia Furto totale**
Se al momento dell'evento:
 - a) *Quando l'Unità è a terra:*
 - essa non sia riposta in locali chiusi con mezzi appropriati (lucchetto e catena antitaglio) oppure in aree aperte munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con serrature elettriche funzionanti o congegni di chiusura aventi grado di protezione non inferiore a catena e lucchetto antitaglio debitamente chiusi; qualora sia posizionata su carrello a ruote dovrà altresì essere installato dispositivo "fungo antifurto";
 - oppure
 - anche in presenza di sistemi di chiusura o congegni antifurto, il Furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei medesimi.
- b) *Quando l'Unità è in acqua:*
 - essa si trovi fuori da un porto o da un approdo riconosciuto o da un ormeggio autorizzati dall'autorità competente, senza persone a bordo, senza idoneo servizio di sorveglianza. Tale limitazione non è operante quando l'Unità, al momento dell'evento, si trovi ormeggiata nella Laguna di Venezia, senza persone a bordo e senza idoneo servizio di sorveglianza, purché l'Unità stessa sia munita di idonei sistemi di chiusura o siano stati predisposti idonei congegni antifurto.
 - essa si trovi all'interno di aree marine interdette alla navigazione dall'autorità competente senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

- Garanzia Furto parziale

Se al momento dell'evento:

a) *Quando l'Unità è a terra oppure in acqua*

- **quando gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'Unità non siano protetti da adeguata chiusura o congegno antifurto e/o non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il Furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei sistemi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per i battelli di servizio e per i mezzi di salvataggio quando l'Unità si trova in acqua.**

Art. 2.5 VALIDITÀ TERRITORIALE

Salvo sia diversamente disciplinato dalle singole garanzie, e indicato nella Scheda di Polizza, la garanzia Danni è operante esclusivamente nei seguenti limiti geografici:

a) *Quando l'Unità è in acqua:*

- **per le Unità da diporto:** nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle Acque interne dei Paesi Europei;
- **per le Unità da lavoro:** nei limiti previsti dalla licenza di navigazione e comunque nell'ambito delle acque territoriali italiane.

b) *Quando l'Unità è a terra:*

- nei paesi bagnati dalle predette Acque, sia marine che interne.

Art. 2.6 ESCLUSIONI

Per tutte le Forme di garanzia ("Completa", "Limitata" e "Ridotta"), sono sempre esclusi i danni conseguenti a:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità a qualsiasi titolo, dei Familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del Conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche Conducente dell'Unità, l'Impresa risponde limitatamente alla Colpa nautica del medesimo salvo non assurga a colpa con previsione dell'evento;
- c) insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di invasatura dell'Unità stessa e/o del battello di servizio durante la loro Giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) innavigabilità dell'Unità, deficiente manutenzione, osmosi, bruma, usura, vizio occulto scopribile con la normale diligenza;
- e) Alluvione, Inondazione, terremoto, movimenti tellurici, eruzione vulcanica e onde anomale quando da questi fenomeni generate;
- f) atti vandalici, di sabotaggio ed atti dolosi in genere, nonché atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- h) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- i) materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'Unità;
- j) danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- k) danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- l) parti affette da vizio occulto, nonché le perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione, costruzione o precedente riparazione;

m) danni causati all'Apparato motore e/o all'Impianto elettrico a seguito di:

- surriscaldamento dell'Apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare;
- ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare;
- urto o avvolgimento di cavi o di altri oggetti nell'elica se non risultano tracce visibili;

n) danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;

o) danni materiali e diretti conseguenti alla Violazione dei Sistemi informatici/elettronici di bordo.

Sono altresì esclusi i danni causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, di epidemie e pandemie.

Per **Malattia trasmissibile** si intende qualsiasi Malattia che può essere trasmessa per mezzo di ogni sostanza o agente patogeno da ogni organismo ad un altro organismo dove:

- per sostanza o agente patogeno si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o ogni altra mutazione sia essa ritenuta vivente o meno;
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o a ogni superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi.

Per **epidemia** si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una Malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per **pandemia** si intende la diffusione di una Malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente Esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia e a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

Art. 2.7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) **far pervenire all'Impresa e/o all'agenzia presso la quale è appoggiato il Contratto avviso scritto**, ai sensi dell'Art. 1913 Codice civile, preceduto da email, PEC, telefax o telegramma per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, **entro 3 giorni** da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza; il predetto avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo, le cause del Sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'Unità per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- b) **procedere al salvataggio** dell'Unità e comunque prendere tutte le misure necessarie (Art. 1914 Codice Civile) per evitare o diminuire il danno.
L'intervento dell'Impresa per il salvataggio e/o la conservazione dell'Unità non pregiudica i suoi diritti;
- c) compiere gli atti necessari per **salvaguardare l'azione di Rivalsa** dell'Impresa contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1916 Codice civile; su richiesta e a rischio e spese dell'Impresa, devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) **far pervenire** all'Impresa e/o all'agenzia presso il quale è appoggiato, nel più breve tempo possibile, **copia della denuncia di "avvenimento straordinario"** fatta all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) nei termini previsti dall'Art. 182 Codice della Navigazione n. 327 del 30/03/1942 e successive modifiche e/o integrazioni e dall'Art. 60 del Codice della Nautica da diporto D. lgs. n. 171 del 18/07/2005 e successive modifiche e/o integrazioni.

In caso di **FURTO TOTALE** o **RAPINA** dell'Unità l'Assicurato dovrà fornire all'Impresa originale della licenza o del certificato di navigazione – copia delle chiavi – fattura di acquisto o documentazione equivalente degli accessori aggiuntivi.

Nel caso di sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre **far pervenire** all'Impresa e/o all'agenzia presso il quale è appoggiato **copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o ai competenti Organi di Polizia**. Se

tali sinistri sono avvenuti all'estero la denuncia deve essere **reiterata all'Autorità italiana** e copia della stessa deve essere inviata all'Impresa.

Art. 2.8 ACCERTAMENTO DEL DANNO

L'Impresa ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Art. 2.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il limite massimo dell'obbligazione dell'Impresa è pari alla Somma Assicurata, salvo quanto previsto per le Unità da diporto dal successivo Art. 2.10 Spese e compenso di assistenza e salvataggio – Spese per la rimozione del relitto e, per le Unità da lavoro dal successivo Art. 2.11 Spese e compenso di assistenza e salvataggio.

Il valore indicato in Scheda di Polizza per ogni partita costituisce il limite di Indennizzo per tali beni.

a) Indennizzo per Perdita Totale

Fermo il limite sopraindicato, l'Indennizzo per Perdita Totale dell'Unità è pari al suo Valore Commerciale al momento del Sinistro.

b) Indennizzo per Perdita Totale Costruttiva e Abbandono

L'Assicurato può esigere l'Indennizzo per Perdita Totale nel caso di Perdita Totale Costruttiva o di Abbandono dell'Unità in favore dell'Impresa. Dall'Indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

c) Indennizzo per Danni Parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a Indennizzo solo le spese di riparazione e manodopera sostenute per i danni indennizzabili di cui all'art. 2.3 Rischi assicurati – Forme di garanzia e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il Valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 535 Codice della Navigazione n. 327 del 30/03/1942 e successive modifiche e/o integrazioni. Se l'Assicurazione copre solo in parte il valore che la cosa assicurata aveva al momento del Sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione, come disciplinata dall'Art. 1907 Codice civile.

Art. 2.10 SPESE E COMPENSO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO – SPESE PER LA RIMOZIONE DEL RELITTO
(riservato alle Unità da diporto)

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità Competenti, sono indennizzabili entro un Massimale pari alla Somma Assicurata, in eccedenza al limite di Indennizzo per la Perdita Totale o Perdita Totale Costruttiva o Abbandono o per i danni parziali.

L'Impresa non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'Unità da parte di salvatori o recuperatori.

Art. 2.11 SPESE E COMPENSO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO *(riservato alle Unità da lavoro)*

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio sono indennizzabili entro il limite stabilito al successivo Art. 2.12 Franchigia e Scoperto lettera b) Disposizioni riservate alle Unità da lavoro in eccedenza al limite di Indennizzo per la Perdita Totale o Perdita Totale costruttiva o Abbandono o per i danni parziali.

L'Impresa non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'Unità da parte di salvatori.

Art. 2.12 FRANCHIGIA E SCOPERTO***Per le Unità da diporto***

Le Indennità dovute dall'Impresa, ad eccezione della Perdita Totale, della Perdita Totale Costruttiva e dell'Abbandono, **saranno pagate previa deduzione della Franchigia fissa, riportata nell'apposito spazio previsto in Scheda di Polizza, da applicare per ogni e ciascun avvenimento.**

Inoltre, fermo quanto disposto dal precedente Art. 2.6 Esclusioni, **verrà applicato lo Scoperto del 20% dell'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la Franchigia fissa**, quando prevista, nei seguenti casi:

- a) Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva o Abbandono: se l'Unità è costruita in ferro cemento;
- b) Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva, Abbandono o danni parziali (se previsti dalla garanzia prescelta): se conseguenti ad Incendio di Unità munita di motore/i entro bordo o entro fuoribordo, alimentati a benzina oppure diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua, quando la stessa risulti sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza o automatico;
- c) nei limiti della Forma di garanzia prescelta, nel caso di sottrazione totale di Unità non iscritta nei registri di legge o di lunghezza fuori tutto fino a mt. 10, in conseguenza di Furto, Rapina e Pirateria.

Per il caso di perdite o danni, nei limiti della garanzia prescelta, a battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, **verrà applicato uno Scoperto pari al 20% in luogo della Franchigia, con il massimo Scoperto di euro 1.500,00 per ciascun ente danneggiato o perduto. A maggior precisazione, in caso di concomitante danno allo scafo, si procederà su quest'ultimo anche all'applicazione della prevista Franchigia contrattuale.**

Per qualsiasi danno ai tipi di **trasmissione Arneson/Kamewa e/o eliche di superficie** verrà applicato **uno Scoperto del 30% con il minimo della Franchigia fissa indicata in Scheda di Polizza triplicata**. Per qualsiasi danno alle **trasmissioni IPS/Idrogetto** verrà applicato **lo Scoperto del 25% con il minimo della Franchigia fissa indicata in Scheda di Polizza**.

Per le Unità da lavoro

Le Indennità che risultassero dovute dall'Impresa, inclusa Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva, Abbandono, **saranno corrisposte previa applicazione di uno Scoperto del 10% sull'importo indennizzabile, per ogni e ciascun avvenimento, che resta a carico dell'Assicurato/Contraente, con il minimo della Franchigia fissa indicata nell'apposito spazio previsto in Scheda di Polizza.**

Inoltre, fermo quanto disposto dal precedente Art. 2.6 Esclusioni, **il sopraindicato Scoperto verrà elevato nei seguenti casi, prima di dedurre la Franchigia fissa, come segue:**

- al 10%, per eventuali danni derivanti da spese di assistenza o salvataggio;
- al 15%, per eventuali danni derivanti da spese di assistenza o salvataggio che non siano la conseguenza di incaglio, urto, collisione, Incendio, perdita dell'elica, rottura dell'asse dell'elica, rottura dell'asse manovella, rottura del timone;
- al 25% per Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva, Abbandono, o per altri danni indennizzabili a termine di Polizza, quando tali danni siano imputabili in tutto o in parte a negligenza dell'Armatore o ad imperizia del Conducente o dell'equipaggio addetto all'Unità o ad omessa sorveglianza della stessa;
- lo Scoperto del 20% verrà, altresì, applicato per:
 - a) Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva o Abbandono: se l'Unità è costruita in ferro cemento;
 - b) Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva, Abbandono o danni parziali (se previsti dalla garanzia prescelta): se conseguenti a Incendio di Unità munita di motore/i entro bordo o entro fuoribordo, alimentati a benzina oppure diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua, quando la stessa risulti sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza o automatico;
 - c) nei limiti della garanzia prescelta, nel caso di Perdita Totale o Abbandono di Unità non iscritta nei registri di legge.

Per il caso di perdite o danni, nei limiti della garanzia prescelta, a battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, **verrà applicato uno Scoperto del 20% in luogo della Franchigia, con il massimo Scoperto di euro 1.500,00 per ciascun ente danneggiato o perduto.**

Il massimo Scoperto a carico del Contraente/Assicurato non potrà comunque eccedere il 35% dell'importo indennizzabile.

Eventuali danni indennizzabili in base alle garanzie prestate con l'Assicurazione (esclusa Perdita Totale, Perdita Totale costruttiva, Abbandono) verranno pagati con il massimo Indennizzo del 70% della Somma Assicurata, per avvenimento e per annualità assicurativa.

Eventuali spese di assistenza, salvataggio verranno pagate con il massimo Indennizzo del 20% della Somma Assicurata indicata nel frontespizio di Polizza.

Art. 2.13 RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO IL CONDUCENTE

L'Impresa rinuncia alla Rivalsa verso il Conducente dell'Unità.

Art. 2.14 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa:

- verificata l'operatività della garanzia,
- ricevuta la necessaria documentazione, comprensiva di: fatture o altro documento fiscale equipollente; in caso di Sinistro derivante da reato, "certificato di chiusa inchiesta" se richiesto dall'Impresa; in caso di Perdita Totale o di Perdita Totale costruttiva, estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'Unità, se soggetta ad iscrizione;
- compiuti i debiti accertamenti,

paga le Indennità a suo carico entro 30 giorni. In caso di Abbandono, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'Abbandono da parte dell'Impresa o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'Abbandono stesso.

In caso di Sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria od Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà dell'Impresa di sospendere la liquidazione delle Indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Art. 2.15 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato ai termini contrattuali e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'Art. 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.

In tutti i casi sopra descritti, al Contraente verrà rimborsata, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di Rischio non trascorso dal momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente indicate in Scheda di Polizza)

Le seguenti Condizioni Particolari sono valide solo se espressamente richiamate in Scheda di Polizza e sono operanti alle condizioni e nei limiti della Forma di garanzia scelta dal Contraente e indicata in Scheda di Polizza.

**ATM – EVENTI ATMOSFERICI E MAREGGIATA – LIMITE DI INDENNIZZO (riservata alle Unità da diporto)
(Opzionale solo per la Forma di Garanzia "Completa")**

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente Art. 2.3 Rischi Assicurati – Forme di garanzia della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti, parziali (limitatamente alle parti di cui al punto a) e totali (Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva e Abbandono), causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, Mareggiata, alle seguenti condizioni:

- per i danni parziali: il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari alla Franchigia frontale indicata in Scheda di Polizza con il limite del 50% dell'importo indennizzabile a termini contrattuali;
- per i danni totali: in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo Sinistro, un importo superiore al 50% della Somma Assicurata.

DEG – DEGRADO D'USO *(riservata alle Unità da diporto)*

(Opzionale le Forme di Garanzia "Completa" e "Ridotta")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.9 Liquidazione del danno della presente sezione, in caso di danni parziali, indipendentemente dall'età dell'Unità alla data del Sinistro, il rimpiazzo delle parti e degli oggetti perduti o danneggiati è indennizzato applicando le seguenti percentuali di Degrado d'uso:

Età delle parti da rimpiazzare in caso di Sinistro parziale			
Da 1 a 3 anni	Da 4 a 6 anni	Da 7 a 10 anni	Superiore a 10 anni
20%	35%	45%	65%

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire prova documentale dell'età delle parti da rimpiazzare. In assenza di tale documentazione, è facoltà dell'Impresa valutare quale percentuale di Degrado applicare.

La presente condizione particolare non si applica nel caso in cui sia operante e indicata nella Scheda di Polizza una delle seguenti Condizioni Particolari:

- **E1 - Noleggio con equipaggio**
- **E2 - Locazione – Noleggio senza equipaggio**
- **L - Noleggio occasionale**

F – SCUOLA DI VELA O DI GUIDA *(riservata alle Unità da diporto)*

(Opzionale per tutte le Forme di garanzia)

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente Art. 2.4 Precisazioni e limitazioni della presente sezione, l'Assicurazione è estesa all'Unità durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida **purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.**

G – RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI D INCENDIO *(riservata alle Unità da diporto)*

(Sempre operante per le Forme di garanzia "Completa" e "Ridotta", opzionale per la Forma di garanzia "Limitata")

L'Impresa rinuncia espressamente al diritto di Rivalsa nei confronti dell'operatore nautico (cantiere, marina, rimessaggio) presso il quale si trova l'Unità, per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad Incendio durante la Giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'Unità presso detto operatore; l'azione di Rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

H – TRASFERIMENTI TERRESTRI *(riservata alle Unità da diporto aventi L.f.t. <13mt.)*

(Opzionale per tutte le Forme di garanzia)

A integrazione di quanto previsto dall'Art. 2.4 Precisazioni e limitazioni della presente sezione l'Assicurazione è estesa anche ai trasferimenti a terra (incluse soste, giacenze e operazioni di carico e scarico) dell'Unità, purché effettuati per ferrovia o a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei paesi europei.

Durante le soste o fermate da qualsiasi causa dipendenti l'Unità assicurata:

a) **deve essere sottoposta a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista del mezzo trainante nelle immediate vicinanze dell'imbarcazione;**

oppure

b) **deve essere custodita in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati (lucchetto e catena antitaglio), oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati (lucchetto e catena antitaglio);**

oppure

c) **deve sostare in aree portuali recintate e con i varchi sotto controllo.**

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

I – ATTI VANDALICI – EVENTI SOCIO POLITICI

(per le Unità da diporto: sempre operante per la Forma di garanzia “Completa”, opzionale per le Forme di garanzia “Ridotta” e “Limitata”).

Per le Unità da lavoro: opzionale per le Forme di garanzia “Completa” e “Ridotta”)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.6 Esclusioni della presente sezione, l'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da atti, compiuti da terzi, di vandalismo, di sabotaggio nonché da atti di persone che agiscono per motivi politici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

L'estensione **non è operante nei territori e nelle acque territoriali dei paesi extraeuropei**. Resta inteso che in qualsiasi momento ciascuna delle Parti ha diritto a recedere dalla presente condizione particolare. **Per l'esercizio del diritto di recesso la Parte recedente deve inviare comunicazione scritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – all'altra Parte con preavviso di 15 giorni.**

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il Contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio pagato e non goduto relativa alla clausola per il periodo di Assicurazione non trascorso.

Se il recesso avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dall'intero Contratto **inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione** della lettera di recesso dalla Clausola da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso dal Contratto, provvederà a rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte, per il periodo di Assicurazione non trascorso.

Relativamente alle *Unità da lavoro*, si precisa che **eventuali danni indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia verranno indennizzati previa applicazione di uno Scoperto del 20% dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la Franchigia fissa di Polizza, e non potranno comunque eccedere il 70% della Somma Assicurata per avvenimento e per annualità assicurativa.**

L – NOLEGGIO OCCASIONALE (riservata alle Unità da diporto)

(Opzionale per tutte le Forme di garanzia)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2.4 Precisazioni e limitazioni della presente sezione, l'Assicurazione è estesa all'attività di Noleggio dell'Unità assicurata per un numero massimo di 42 giorni qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'Art. 49 bis del D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e successive modifiche e/o integrazioni (Codice della nautica da diporto).

In caso di Sinistro verificatosi quando l'Unità è concessa a Noleggio, **l'importo della Franchigia a carico del Contraente/Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento, si intende raddoppiata.**

M – ACQUE NON PROTETTE (riservata alle Unità da diporto)

(Sempre operante per le Forme di garanzia “Completa” e “Ridotta”, opzionale per la Forma di garanzia “Limitata”)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.4 Precisazioni e limitazioni della presente sezione, **limitatamente alla Giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne**, l'Assicurazione è operante anche quando l'Unità e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un Quadrante.

N – ALLUVIONE, INONDAZIONE *(riservata alle Unità da diporto)*

(Sempre operante per la Forma di garanzia “Completa”, opzionale per le Forme di garanzia “Ridotta” e “Limitata”)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.6 Esclusioni della presente sezione, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da Alluvione, Inondazione. Le Indennità dovute dall'Impresa **per questa estensione di garanzia, anche in caso di Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva o Abbandono, saranno pagate previa deduzione dello Scoperto del 20%, con il minimo della Franchigia.**

P – BAGAGLI E OGGETTI PERSONALI *(riservata alle Unità da diporto)*

(Valido e sempre operante per la Forma di garanzia “Completa”)

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente Art. 2.1 Oggetto assicurato della presente sezione, l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

L'Assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro Familiari e si trovino sull'Unità descritta in Polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono indennizzabili a seguito di Furto e Rapina e solo se sono diretta conseguenza dei seguenti avvenimenti che colpiscono l'Unità assicurata: Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, Pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, Sommersione o allagamento dell'Unità.

Le Indennità saranno pagate in base al Valore Commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione dello Scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il massimo Indennizzo di euro 500,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore ad euro 50.000,00 per il periodo della durata contrattuale.

Restano sempre esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

TRS – TRAINO O RIMORCHIO CONVENZIONATO DI UNITÀ IN AVARIA *(Spese di salvataggio - riservata alle Unità da diporto)*

(Sempre operante per tutte le Forme di garanzia)

Fermo quanto previsto dall'art. 2.10 Spese e compenso di assistenza e salvataggio – Spese per la rimozione del relitto, **in caso di emergenza o avaria o fermo del motore non risolvibile con i mezzi a disposizione dell'equipaggio**, potrà essere attivato il **servizio di traino o rimorchio sino al porto più vicino organizzato dalla Centrale Operativa.**

L'Impresa:

- **in caso di attivazione di tale servizio**, o dimostrazione da parte dell'Assicurato di aver contattato senza successo la Centrale Operativa, provvederà direttamente al pagamento delle spese di intervento senza l'applicazione di Franchigia;
- **in caso di mancata attivazione di tale servizio con la Centrale Operativa**, provvederà al rimborso delle spese di intervento con l'applicazione della Franchigia fissa indicata in Polizza per i danni diretti all'Unità.

In entrambi i casi sopra citati, l'eventuale fornitura di carburante o di ricambi dello scafo o del motore resteranno a carico dell'Assicurato, salva specifica autorizzazione dell'Impresa.

Resta ferma l'applicazione di scoperti e/o franchigie ove previsti sull'eventuale danno indennizzabile, a termini di Polizza.

Tale estensione non è operante durante la partecipazione dell'Unità a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

LE SEGUENTI CONDIZIONI PARTICOLARI POSSONO ESSERE CONCESSE ESCLUSIVAMENTE A DISCREZIONE DELL'IMPRESA, CHE PREVIA SPECIFICA VALUTAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI NON CONCEDERLE O DI CONCEDERLE A FRONTE DI UN SOVRAPPREMIO CHE POTRÀ ESSERE PREDETERMINATO O DETERMINATO DI VOLTA IN VOLTA.

SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN SCHEDA DI POLIZZA, ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI DELLA FORMA DI GARANZIA SCELTA DAL CONTRAENTE E INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA STESSA.

C - ESTENSIONE GARANZIA ALLE UNITÀ A VELA CON ALBERO IN CARBONIO *(riservata alle Unità da diporto)*

(Opzionale per tutte le Forme di garanzia)

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente all'Art. 2.4 Precisazioni e limitazioni della presente sezione, la copertura è estesa alle Unità a vela con albero in carbonio.

I danni subiti dall'albero, boma, tangone o bompresso in carbonio durante la navigazione verranno liquidati previa applicazione di uno Scoperto del 30% con il minimo della Franchigia indicata in Scheda di Polizza.

D1 - REGATE VELICHE *(riservata alle Unità da diporto del tipo a vela)*

(Opzionale per le Forme di garanzia "Completa" e "Ridotta")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.4 Precisazioni e limitazioni della presente sezione, la copertura è estesa alla partecipazione dell'Unità a regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali se previste dal regolamento di gara.

Restano sempre escluse dall'Assicurazione le Unità a vela:

- con Armamento frazionato e Crocette non acquartierate unitamente a Sartie volanti strutturali;
- multiscafo di lunghezza inferiore a 10 metri;
- prototipi.

Sono altresì esclusi i danni subiti da: albero, boma, tangone o bompresso in carbonio.

L'Assicurazione è prestata negli stessi limiti della Forma di garanzia prescelto.

Nel caso l'Unità sia assicurata con la Forma di garanzia "Completa":

- i danni che colpiscono **le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti**, saranno indennizzati in quanto siano conseguenza diretta di **Incendio, Fulmine, Esplosione, incaglio, urto e collisione dell'Unità**;
- le Indennità per **danni parziali** che risultassero dovute dall'Impresa per questa estensione, saranno pagate **previa deduzione dello Scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la Franchigia indicata in Polizza.**

D2 - REGATE VELICHE *(riservata alle Unità da diporto del tipo a vela)*

(Opzionale per la Forma di garanzia "Completa")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.4 Precisazioni e limitazioni della presente sezione, la copertura è estesa alla partecipazione dell'Unità a regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali se previste dal regolamento di gara.

Restano sempre escluse dall'Assicurazione le Unità a vela:

- con Armamento frazionato e Crocette non acquartierate unitamente a Sartie volanti strutturali;
- multiscafo di lunghezza inferiore a 10 metri;
- prototipi.

Sono altresì esclusi i danni subiti da: albero, boma, tangone o bompresso in carbonio.

L'Assicurazione è prestata negli stessi limiti della Forma di garanzia prescelto.

I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno indennizzati per qualsiasi avvenimento. **Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegature delle vele.**

Le Indennità per danni parziali dovute dall'Impresa per questa estensione di garanzia saranno pagate **previa deduzione dello Scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la Franchigia indicata in Scheda di Polizza.**

E1 - NOLEGGIO CON EQUIPAGGIO *(riservata alle Unità da diporto)*
(Opzionale per tutte le Forme di garanzia)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.4 Precisazioni e limitazioni della presente sezione, l'Assicurazione è estesa all'Unità durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di Noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con equipaggio.

E2 – LOCAZIONE – NOLEGGIO SENZA EQUIPAGGIO *(riservata alle Unità da diporto)*
(Opzionale per tutte le Forme di garanzia)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.4 Precisazioni e limitazioni della presente sezione, l'Assicurazione è estesa all'Unità durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di Locazione o Noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, senza equipaggio.

EVT - ESTENSIONE VALIDITÀ TERRITORIALE *(riservata alle Unità da diporto)*
(Opzionale per la Forma di garanzia "Completa")

A integrazione parziale di quanto previsto nel precedente Art. 2.5 Validità territoriale della presente sezione, l'Assicurazione è estesa al tratto di mare indicato in Polizza.

Restano sempre escluse dall'Assicurazione le traversate oceaniche effettuate a qualsiasi titolo.

FU - FURTO UNITÀ DA LAVORO *(riservata alle Unità da lavoro)*
(Opzionale per le Forme di garanzia "Completa" e "Ridotta")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.3 Rischi assicurati – Forme di garanzia della presente sezione, l'Assicurazione è estesa al Furto totale e parziale dell'Unità da lavoro.

L'estensione non è operante nei seguenti casi:

- Garanzia Furto totale
Se al momento dell'evento:
Quando l'Unità è a terra
 - **essa non sia riposta in locali chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;****oppure**
 - **non siano stati predisposti idonei sistemi di chiusura o congegni antifurto;****oppure**
 - **anche in presenza di sistemi di chiusura o congegni antifurto, il Furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei medesimi.**

Quando l'Unità è in acqua

- **essa si trovi fuori da un porto o da un ormeggio autorizzati dall'autorità competente, senza persone a bordo, senza idoneo servizio di sorveglianza;**
- **essa si trovi all'interno di aree marine interdette alla navigazione dall'autorità competente senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.**

- Garanzia Furto parziale
Quando l'Unità è a terra oppure in acqua

- se gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'Unità, non siano protetti da adeguata chiusura o congegno antifurto e/o non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il Furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei sistemi di chiusura o del congegno antifurto.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello Scoperto del 20% dell'importo indennizzabile prima di dedurre la Franchigia fissa indicata in Scheda di Polizza. L'importo indennizzabile non potrà comunque eccedere il 60% della Somma Assicurata per avvenimento e per annualità assicurativa.

K - ALTRI DANNI ALL'APPARATO MOTORE ED IMPIANTO ELETTRICO *(riservata ad Unità da diporto)*
(Opzionale per la Forma di garanzia "Completa")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.6 Esclusioni della presente sezione, l'Assicurazione è estesa ai danni all'Apparato motore ed all'Impianto elettrico causati da:

- surriscaldamento dell'Apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

L'estensione è operante esclusivamente per le Unità dotate di un sistema e/o congegno di rilevazione e/o di protezione del motore in caso di surriscaldamento regolarmente funzionante.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'Apparato motore ed all'Impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, non riconducibili alla garanzia prestata dal produttore, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Restano comunque non indennizzabili i danni conseguenti a carente manutenzione, usura o che siano dovuti a lavori di montaggio o riparazione non eseguiti a regola d'arte.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello Scoperto del 30% dell'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la Franchigia fissa indicata in Scheda di Polizza.

KR - OSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO O DELLE PRESE A MARE *(riservata alle Unità da diporto)*
(Opzionale per la Forma di garanzia "Completa")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.6 Esclusioni della presente sezione, l'Assicurazione è estesa ai danni all'Apparato motore ed all'Impianto elettrico causati da:

- surriscaldamento dell'Apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

L'estensione è operante esclusivamente per le Unità dotate di un sistema e/o congegno di rilevazione e/o di protezione del motore in caso di surriscaldamento regolarmente funzionante.

Restano comunque non indennizzabili i danni conseguenti a carente manutenzione, usura o che siano dovuti a lavori di montaggio o riparazione non eseguiti a regola d'arte.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello Scoperto del 30% sull'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la Franchigia fissa indicata in Scheda di Polizza.

Resta escluso il vizio occulto, non riconducibile alla garanzia prestata dal produttore, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Q - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE PER DANNI PARZIALI *(riservata alle Unità da diporto)*
(Opzionale per le Forme di garanzia "Completa" e "Ridotta")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.9 Liquidazione del danno" della presente sezione, **all'Indennità per danni parziali nel caso in cui la Somma Assicurata sia inferiore al Valore Commerciale dell'Unità al momento del Sinistro fino al limite del 10% non sarà applicata la "Regola proporzionale", come disciplinata dall'art. 1907 del Codice civile. L'applicazione della "Regola proporzionale" sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.**

RG - RISCHIO GUERRA

(Sempre operante per la Forma di garanzia "Completa", opzionale per le Forme di garanzia "Ridotta" e "Limitata")

La copertura è estesa ai Rischi di Guerra alle condizioni previste dall'International Underwriting Association of London clausola 329 "Institute War and Strikes Clauses Yachts" (in seguito "I.W.S.C.Y.") pubblicata in data 01/11/1985, il cui testo integrale è presente all'art. 5.11 della Sezione 5, con le **seguenti limitazioni**:

- la copertura vale nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle Acque interne dei Paesi Europei.
Sono comunque esclusi porti e/o località e/o acque territoriali della Siria, Algeria, Egitto, Libano, Israele, Albania, Libia (incluso Golfo della Sirte/Sidra) nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla Jugoslavia, ad eccezione di Slovenia e Croazia, nonché di altri Paesi che si trovano in stato di belligeranza o pericolosità dichiarata da risoluzioni ONU o Direttive Europee;
- la copertura dei Rischi Guerra ed Eventi Socio Politici è valida durante il periodo di navigazione e la Giacenza in acqua;
- **durante il periodo di Giacenza a terra e durante la movimentazione a terra nell'ambito dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, la copertura è limitata ai soli Atti vandalici ed Eventi Socio Politici descritti nella condizione particolare "I – Atti vandalici – Eventi socio-politici" di cui al capitolo "Condizioni Particolari" della presente sezione.** Ciò in parziale deroga a quanto previsto dall'ultimo capoverso del paragrafo n. 1 (Perils) della richiamata clausola 329 "I.W.S.C.Y.";
- **i danni e le perdite, indennizzabili in base ai termini della presente clausola, saranno liquidati senza deduzione di Franchigia, eccetto i danni riconducibili ad Atti Vandalici ed Eventi Socio Politici descritti nella condizione particolare "I – Atti vandalici – Eventi socio-politici" del capitolo Condizioni particolari della presente sezione e/o ad atti di Terrorismo.**
Per **Terrorismo** si intende: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e Distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico;
- **le espressioni "for use only with the new marine policy form" e "this insurance is subject to English law and practice" riportate nelle allegate "I.W.S.C.Y" si intendono abrogate; pertanto la presente copertura è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione italiana;**
- **a parziale deroga della richiamata clausola 329 "I.W.S.C.Y.", l'Art. 2 "Incorporation" non è operante.**

Resta inteso che in qualsiasi momento ciascuna delle Parti ha diritto esercitare il diritto di recesso dalla presente Clausola.

La Parte che intende esercitare tale diritto deve inviare comunicazione scritta – con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – all'altra Parte, con preavviso di 7 giorni.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà ad emettere un nuovo Contratto per l'aggiornamento delle Condizioni Particolari entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso dalla Clausola e provvederà a rimborsare al Contraente la parte del Premio pagato e non goduto relativa alla stessa Clausola al netto delle imposte per il periodo di Assicurazione non trascorso.

Se l'esercizio del diritto di recesso dalla Clausola viene esercitato da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di recedere dall'intero Contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso dalla Clausola da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso dal Contratto, provvederà a rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto relativo al Contratto, al netto delle imposte, per il periodo di Assicurazione non trascorso.

In qualsiasi caso di conflitto interpretativo tra le richiamate "I.W.S.C.Y." e le presenti Condizioni di Assicurazione, avranno validità queste ultime.

RN - RIMPIAZZO A NUOVO *(riservata alle Unità da diporto aventi età inferiore o uguale a 2 anni)*
(Opzionale per la Forma di garanzia "Completa")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.9 Liquidazione del danno della presente sezione, in caso di danno parziale allo scafo, al/ai motore/i, dotazioni, attrezzature di bordo dell'Unità assicurata, nel calcolo dell'Indennizzo dovuto, a termini contrattuali, non sarà applicato alcun Degrado alle parti danneggiate e sostituite.

Relativamente a batterie, battelli di servizio, motori fuoribordo, attrezzature elettroniche, vele ed attrezzature veliche, moquette, tendaggi, arredi in genere, pitturazione antivegetativa **l'Indennizzo sarà pagato nei limiti ed in proporzione al loro Valore Commerciale al momento del Sinistro, salvo per quelle dotazioni di bordo con un'età di costruzione inferiore ai 24 mesi oppure inferiore ai 12 mesi se nel Contratto risulta operante una tra le seguenti Condizioni Particolari: E1 - Noleggio con equipaggio, E2 -Noleggio senza equipaggio/Locazione, L- Noleggio occasionale.**

Per costo di rimpiazzo delle cose assicurate si intende convenzionalmente quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità.

L'Impresa, in nessun caso, risponderà dei costi supplementari per sostituzioni di parti non più in produzione, rispetto ai costi di sostituzione che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità od uso, ancora in produzione. Se le parti sostituite comportano una miglioria nel tipo o qualità o una maggiore capacità o rendimento rispetto a quelle danneggiate, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento, capacità.

A nessun titolo l'Impresa sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata nel frontespizio di Polizza per le singole partite.

S - PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI *(riservata alle Unità da diporto)*
(Opzionale per tutte le Forme di garanzia)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.4 "Precisazioni e limitazioni" della presente sezione, l'Assicurazione è estesa alla partecipazione dell'Unità a fiere, mostre ed esposizioni, nell'ambito dei paesi U.E., inclusa Giacenza, alaggio, varo e trasferimenti a terra nell'ambito dell'area espositiva **per una durata massima di giorni 30 per singola manifestazione**, intendendosi compresi i giorni immediatamente antecedenti e successivi la manifestazione.

VS - VALORE STIMATO *(riservata alle Unità da diporto)*
(Opzionale per tutte le Forme di garanzia)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 2.2 Somma Assicurata della presente sezione, si conviene che il valore dichiarato in Polizza deve intendersi stimato, come da certificato allegato alla Polizza, rilasciato dal Perito, la cui nomina è stata concordata con l'Impresa. **Detto valore si intende accettato dall'Impresa per la durata massima di 2 anni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione indicata in Scheda di Polizza. Se nel Contratto risulta operante una tra le seguenti Condizioni particolari: E1 - Noleggio con equipaggio, E2 - Noleggio con equipaggio/Locazione, L- Noleggio occasionale, detto valore si intende accettato dall'Impresa per la durata massima di 1 anno dalla data di decorrenza dell'Assicurazione indicata in Scheda di Polizza.**

IYC – INSTITUTE YACHT CLAUSES *(riservata alle Unità da diporto)*

A parziale deroga e/o integrazione delle Condizioni di Assicurazione di cui agli articoli della presente sezione – Danni diretti, si intendono applicate le Institute Yacht Clauses, i cui testi integrali sono contenuti nella Sezione 5 Insitute Yacht Clauses, riservate alle Unità da diporto.

Sono operanti esclusivamente le clausole indicate in Scheda di Polizza.

ITC - INSTITUTE TIME CLAUSES *(riservata alle Unità porta passeggeri uso turistico – Commercial Hull)*

A parziale deroga e/o integrazione delle Condizioni di Assicurazione di cui agli articoli della presente sezione – Danni diretti, si intendono applicate le Institute Time Clauses, i cui testi integrali sono contenuti nella sezione 6 Institute time Clauses, riservate alle Unità porta passeggeri a uso turistico (Commercial Hull).

3. INFORTUNI

Questa sezione opera solo se richiamata in Scheda di Polizza e sempre in abbinamento alla sezione Danni materiali e diretti all'Unità. Valida per le sole Unità da diporto.

Art. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione, fatto salvo quanto previsto all'Art. 3.2 Rischi esclusi di cui alla presente sezione, copre gli Infortuni che l'Assicurato può subire a causa dell'uso dell'Unità indicata in Scheda di Polizza, incluso il battello di servizio, dal momento in cui sale a bordo al momento in cui ne discende.

La garanzia è valida quando:

- l'Unità è usata per la navigazione da diporto in conformità alle norme vigenti ed è condotta o comandata da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
- il trasporto è effettuato in conformità delle norme vigenti.

L'Assicurazione è estesa anche ai seguenti casi:

- Infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcoolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- Infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per doveri di solidarietà umana o per legittima difesa;
- asfissia non di origine morbosa;
- lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- annegamento a seguito di incidente della navigazione;
- folgorazione, assideramento o congelamento;
- lesioni causate da contatto con sostanze corrosive.

Art. 3.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'Assicurazione gli Infortuni:

- derivanti da guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezione, atti di scioperanti e terroristici;
- derivanti da movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- sofferti dall'Assicurato per effetto di sua ubriachezza con tasso alcolemico superiore o uguale a 1,5 g/l, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazioni ad imprese temerarie;
- derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- occorsi durante l'utilizzo dell'Unità per Noleggio (anche occasionale) o Locazione;
- occorsi durante la partecipazione a regate veliche e relative prove;
- causati dalla pratica di qualsiasi sport esercitato sia a livello dilettantistico che professionistico;
- derivanti da rottura sottocutanea di tendini (intendendosi per tale la lacerazione totale o parziale di un tendine in assenza di un evento traumatico conseguente ad un Infortunio indennizzabile ai termini contrattuali).
- causati da o dipendenti direttamente o indirettamente da malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi comprese sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze e complicanze.

Sono altresì escluse le conseguenze dell'Infortunio riconducibili a epilessia, psicosi e disturbi gravi della personalità.

Sono altresì escluse dall'Assicurazione le conseguenze dell'Infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).

Non sono considerati Infortuni:

- le ernie di qualsiasi tipo - e quindi anche quelle discali - da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;

- gli avvelenamenti, salvo quanto previsto al precedente Art. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

Art. 3.3 VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia vale quando l'Unità è in navigazione nel mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle Acque interne dei Paesi europei.

Art. 3.4 SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata indicata in Scheda di Polizza rappresenta l'importo complessivo disponibile per gli Infortuni relativi al caso di "Morte" e a quello di "Invalidità permanente" a favore dell'Assicurato.

Art. 3.5 PERSONE NON ASSICURABILI

Ai fini della presente garanzia non è assicurabile la persona che abbia una età maggiore di 75 anni.

Art. 3.6 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Impresa corrisponde l'Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti e/o sopravvenute.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla "Tabella" di cui all'Art. 3.17 Tabella INAIL per la liquidazione dell'Indennità di Invalidità permanente per la liquidazione dell'Indennità spettante sono diminuite tenendo conto della Invalidità preesistente.

Art. 3.7 PRESTAZIONE PER IL CASO DI MORTE

Se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza indicata in Scheda di Polizza - **entro 2 anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto** - l'Impresa liquida la Somma Assicurata ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi legittimi dell'Assicurato.

Qualora, a seguito di Infortunio, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, l'Impresa liquiderà ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato, il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice civile.

Resta inteso che se, dopo che l'Impresa ha pagato l'Indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, l'Impresa avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità permanente eventualmente subita.

Art. 3.8 PRESTAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

L'Indennità per il caso di Invalidità permanente è dovuta se si verifica - anche successivamente alla scadenza indicata in Scheda di Polizza - **entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio**.

L'Indennità per Invalidità permanente parziale è calcolata sulla Somma Assicurata per Invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'Invalidità che ha accertato, sulla base delle percentuali previste dalla "Tabella" di cui all'Art. 3.17 Tabella INAIL per la liquidazione dell'Indennità di Invalidità permanente per la liquidazione dell'Indennità spettante e viene corrisposta in conformità al precedente Art. 3.6 Criteri di indennizzabilità.

Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

La Perdita Totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la Perdita Totale, le percentuali previste dalla "Tabella" contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

In caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La Perdita Totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'Invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella "Tabella", l'Indennizzo è stabilito con riferimento ai valori della "Tabella" stessa e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Art. 3.9 FRANCHIGIA FISSA

L'Impresa non corrisponderà alcun Indennizzo quando l'Invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al 3% dell'Invalidità totale; quando, invece, essa risulti superiore al 3%, l'Indennità viene corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

Art. 3.10 PRECISAZIONI SULLE INDENNITÀ

L'Indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella spettante per Invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di una Indennità per Invalidità permanente, **ma entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo**, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso dell'Indennità per Invalidità permanente già corrisposta all'Assicurato, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennità per il caso di morte - se superiore - e quella già pagata per Invalidità permanente.

Se l'Assicurato, prima del pagamento dell'indennizzo, muore per cause indipendenti dall'Infortunio denunciato, l'Impresa, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi l'eventuale importo già concordato, o, in mancanza, l'importo offerto.

Nel caso in cui non sia stato possibile per l'Impresa procedere direttamente, prima del decesso, all'accertamento dei postumi invalidanti, **deve essere fornita all'Impresa la documentazione che attesta la stabilizzazione dei postumi permanenti invalidanti, tutta la documentazione medica e la cartella clinica in caso di Ricovero, se non ancora inviati.** In tal caso l'Impresa liquida agli eredi solo l'importo oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini previsti in Polizza.

Se invece l'Assicurato muore a causa dell'infortunio denunciato, indennizzabile ai termini di Polizza, l'Impresa, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi il capitale previsto per la garanzia Morte.

Per individuare con certezza gli eredi, devono essere forniti:

- certificato di Stato di famiglia dell'Assicurato;
- atto notorio con la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- se tra gli eredi legittimi ci sono minorenni o soggetti incapaci di agire, il decreto del giudice tutelare che autorizza l'Impresa alla liquidazione e la esonera da reimpiego delle quote spettanti a tali soggetti;
- eventuale ulteriore documentazione, se necessaria a tal fine.

Art. 3.11 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI

La denuncia dell'Infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, **deve essere fatta per iscritto all'Impresa entro 3 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto, ne abbiano avuto la possibilità.**

Avvenuto l'Infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

Quando l'Infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso tramite comunicazione scritta all'Impresa.

L'Assicurato, i suoi Familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita dei medici dell'Impresa e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto all'Indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa può ridurre le Indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 3.12 PROVA

È a carico di chi domanda l'Indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini contrattuali.

Art. 3.13 VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa o da una persona da questa incaricata con il Contraente, o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura medico legale sull'ammontare offerto a titolo di Indennizzo o sull'indennizzabilità del Sinistro le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre medici, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria. Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio. Il Collegio dei Medici definisce se ed in quale misura è dovuto l'Indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza. Il Collegio dei Medici risiede nel Comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio dei Medici sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

Art. 3.14 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Impresa determina l'Indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni da quest'ultima.

L'Indennità verrà corrisposta in Italia in valuta italiana.

Art. 3.15 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

Art. 3.16 INFLUENZA DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

Ai fini della presente Assicurazione è ininfluente qualsiasi obbligo dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future.

Art. 3.17 TABELLA INAIL PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE

L'Indennità per Invalidità permanente parziale - fermi i criteri di Franchigia operanti - verrà calcolata sulla Somma Assicurata per Invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla "Tabella INAIL" riportata qui di seguito - già allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - con rinuncia da parte dell'Impresa all'applicazione della Franchigia relativa prevista dalla precitata legge.

DESCRIZIONE	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita Totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo NON si corrisponde Indennità	=	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita:		
- del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
- dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
- di tutte le dita della mano	65%	55%
- del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
- totale del pollice	28%	23%
- totale dell'indice	15%	13%
- totale del medio	12%	
- totale dell'anulare	8%	
- totale del mignolo	12%	
- della falange ungueale del pollice	15%	12%
- della falange ungueale dell'indice	7%	6%
- della falange ungueale del medio	5%	
- della falange ungueale dell'anulare	3%	
- della falange ungueale del mignolo	5%	
- delle ultime due falangi dell'indice	11%	9%

- delle ultime due falangi del medio	8%	
- delle ultime due falangi dell'anulare	6%	
- delle ultime due falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75:		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	25%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita Totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita Totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita Totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna Indennità, ma ove concorra la perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA			
Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%

3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

NOTE:

- 1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3) Nei casi la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Inabilità Permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di Infortunio agricolo.
- 5) In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%

- 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

4. ASSISTENZA

Riservata alle Unità da diporto.

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la **Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede operativa e legale in Viale Brenta n. 32, 20139 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata, per brevità, "**AWP P&C**".

Il servizio di Assistenza prestato con la copertura assicurativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio di pubblico intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

AVVERTENZA: Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia all'art. 4.5 "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Art. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni, ad eccezione di quanto previsto all'art. 4.2 Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni di cui alla presente sezione, sono erogate a favore dell'Unità assicurata indicata in Scheda di Polizza. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del Conducente e degli eventuali trasportati sull'Unità assicurata.

a) Assistenza Tecnica in mare

- **S.O.S. in mare – organizzazione degli interventi di traino e soccorso**

In caso di avaria durante la navigazione non risolvibile con i mezzi a disposizione dell'equipaggio e tale da rendere l'Unità ingovernabile, oppure quando l'Unità stessa naviga in condizione di grave pericolo dovuto a situazioni meteorologiche difficili, la Centrale Operativa, fermi gli obblighi contrattuali e di legge dell'Assicurato e nel limite del possibile, provvede ad organizzare l'intervento di recupero e/o traino dell'Unità attivando operatori nautici specializzati nel salvataggio in mare convenzionati con l'Impresa. I costi organizzativi e le spese dell'intervento di soccorso, a seguito di attivazione del servizio, restano a carico della Centrale Operativa senza alcun esborso da parte dell'Assicurato; nel caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza non si applicheranno Franchigie e/o scoperti eventualmente previsti.

Validità territoriale:

- Coste italiane e lago Maggiore, lago di Garda e lago di Como;
- Mar Mediterraneo con esclusione delle acque territoriali e contigue di Libia, Siria, Libano, Israele e di altri Paesi che si trovano in stato di belligeranza o pericolosità dichiarata da risoluzioni ONU o Direttive Europee.

b) Consulenza all'Assicurato per problemi tecnici all'Unità per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'Unità assicurata

- **Assistenza per il raggiungimento del ricovero più prossimo**

Al verificarsi di situazioni di emergenza per avarie o per condimeteo avverse verrà fornita assistenza per il raggiungimento dei ricoveri più prossimi con le indicazioni delle rotte più opportune per la navigazione più sicura in funzione della situazione meteo e degli aspetti tecnici dell'Unità.

- **Assistenza per l'atterraggio e l'ingresso in porto o per la manovra di fonda in rada**

Su specifica richiesta, in caso di difficoltà dell'Assicurato verrà fornita assistenza per le manovre di atterraggio, di ingresso in porto o di ancoraggio in rada con consigli per la scelta dei punti di fonda e di ridosso.

- **Consulenza tecnica telefonica di prima necessità per problemi motoristici, elettrici, allo scafo** chiamando La Centrale Operativa l'Assicurato verrà messo in contatto con tecnici specializzati, che gli forniranno le informazioni utili per provvedere a risolvere il problema direttamente, o per indirizzarlo presso specialisti reperibili in loco.

c) Assistenza Tecnica al punto di ormeggio

- **Invio di tecnici a seguito di grave avaria**

Se a seguito della valutazione telefonica effettuata dall'esperto messo a disposizione dalla Centrale Operativa si rende necessario l'invio di un tecnico presso il porto dove l'Unità è immobilizzata a causa di una grave avaria al motore, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare l'invio di un tecnico,

reperendolo nel luogo più vicino a quello dove si trova l'Unità, dopo aver comunicato all'Assicurato i costi, che saranno interamente a suo carico.

- **Invio pezzi di ricambio**

Quando i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del motore o alla propulsione velica e necessari per le riparazioni del caso non possano essere reperiti sul luogo del Sinistro, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio nautici in particolare.

Al suo rientro l'Assicurato rimborserà soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione saranno a carico della Centrale Operativa. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio verrà messo a disposizione dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria.

Sono esclusi gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza e i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.

Queste prestazioni verranno fornite se l'Assicurato sarà in grado di fornire adeguata garanzia bancaria, con assegno o bonifico bancario, per l'importo del solo costo dei pezzi.

- **Assistenza per la sorveglianza dell'Unità danneggiata**

L'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire in zona, per suo conto, cantieri riparatori, rimessaggi o ditte specializzate per la sorveglianza e/o ricovero dell'Unità danneggiata.

I costi dell'intervento stesso saranno interamente a carico dell'Assicurato.

- **Invio di uno skipper e di un equipaggio - Recupero Unità da diporto**

Quando lo skipper o l'equipaggio siano stati trasportati dalla Centrale Operativa (Vedi Assistenza Sanitaria - "Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco") o ricoverati per più di 10 giorni per Infortunio o Malattia, oppure se l'Unità, a seguito di Furto totale, sia stata ritrovata a più di 200 miglia dal Porto di stazionamento abituale, oppure se l'Unità, a seguito di avaria, sia stata in riparazione per più di 10 giorni in un cantiere distante più di 200 miglia dal Porto di stazionamento abituale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare uno Skipper ed eventualmente un equipaggio che condurrà l'Unità al porto d'attracco abituale.

Sono escluse le spese vive del trasferimento come carburante, vitto, spese di attracco ecc. saranno invece a carico della Centrale Operativa i costi per l'invio dello Skipper e/o dell'equipaggio con il limite di euro 2.000,00 per evento e per anno assicurativo.

In alternativa, e fermo restando il Massimale suindicato, la Centrale Operativa potrà trasportare l'Unità da diporto via terra, purché il mezzo necessario per il trasporto non rientri nella categoria "trasporto eccezionale".

- **Anticipo di denaro per riparazioni, spese portuali e di custodia**

Quando, a seguito di avaria, l'Unità necessiti di riparazioni che comportino un fermo tecnico superiore a 5 giorni, e l'Assicurato non sia in grado di far fronte immediatamente al pagamento delle riparazioni e delle conseguenti spese portuali e di custodia, la Centrale Operativa anticiperà una somma massima di euro 3.000,00, contro assegno bancario od altra idonea garanzia.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato alla Centrale Operativa entro 30 giorni dalla sua concessione.

- **Reperimento ed invio di sommozzatori**

Quando, a causa di un guasto, di un'avaria o anche per semplice manutenzione dell'Unità che si trovi ormeggiata in porto, si renda necessario il reperimento di sommozzatori che effettuino i lavori necessari, la Centrale Operativa si attiverà per trovare il personale richiesto, informando l'Assicurato dei costi indicativi previsti per il tipo di intervento.

I costi della prestazione saranno interamente a carico dell'Assicurato

d) Assistenza Sanitaria per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'Unità assicurata

(le prestazioni sono strettamente correlate alla pratica del diporto nautico)

- **Consigli per la tenuta di una farmacia di bordo**

Tramite la Direzione sanitaria della Centrale Operativa, potranno essere forniti consigli ed informazioni sulla tenuta della "farmacia di bordo" suggerendo quali farmaci tenere anche in funzione delle eventuali patologie da cui sono affette le persone che si trovano a bordo dell'Unità assicurata.

- **Consulenza sanitaria**

- **Informazione ed orientamento medico telefonico**

Quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medici, la Guardia Medica della Centrale Operativa sarà disponibile per un consulto telefonico gratuito. Inoltre, l'Assicurato potrà conferire con uno dei seguenti specialisti:

Dermatologia	Ginecologia
Cardiologia	Ortopedia
Dietologia	Pediatria
Geriatrica	

per ottenere informazioni di prima necessità. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

- **Consulenza sanitaria di Alta specializzazione**

Quando, a seguito di Infortunio o Malattia suscettibili di interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e all'estero, la Centrale Operativa metterà a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.

Inoltre, la Guardia Medica della Centrale Operativa collaborerà per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione, ovviando ad eventuali problemi di comunicazione, mettendo a disposizione, se necessario, un'interprete.

I medici della Centrale Operativa potranno richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le idonee strutture, sia in Italia sia all'estero.

- **Viaggi e Medicina**

In caso di necessità la Centrale Operativa fornirà consulenze ed informazioni utili alle persone che stanno per intraprendere un viaggio in un paese definito a rischio dal punto di vista sanitario, relativamente a:

- vaccinazioni e profilassi per i viaggiatori in procinto di partire;
- consigli igienico-sanitari e norme da adottare durante il viaggio;
- segnalazioni di medici o Centri specializzati sia in Italia sia all'estero.

In caso di Malattia incorsa durante il viaggio o nei 15 giorni successivi al rientro in Italia, i medici della Centrale sono a disposizione 24 ore su 24 per consulenze telefoniche con il paziente o per un consulto con i medici curanti

- **Invio di un medico in banchina, in casi di urgenza**

(Prestazione fornita con un massimo di tre volte, per Unità, durante l'anno di validità del servizio)

Quando l'Assicurato necessita di un medico anche durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa provvederà, dopo averne accertato la necessità, ad inviare uno dei propri medici convenzionati alla banchina d'attracco dell'Unità assicurata. Questi, se lo riterrà necessario, potrà organizzare il trasferimento dell'Assicurato al più vicino pronto soccorso, con ambulanza.

- **Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco**

Quando in caso di Infortunio o Malattia, non curabile sul posto o di gravità tale da richiedere, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, il trasporto urgente dell'Assicurato in un centro ospedaliero designato dagli stessi medici (anche in collaborazione con il medico curante o con il medico che abbia prestato le prime cure) la Centrale Operativa provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato, dalla banchina d'attracco dell'Unità assicurata al centro ospedaliero designato, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc). L'uso dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti continentali ed a quelli tra l'Europa ed i Paesi del Bacino del Mar Mediterraneo.

- **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**

In caso di Ricovero dell'Assicurato in ospedale o in casa di cura, se richiesto, la Centrale Operativa tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della Centrale Operativa onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti al suo stato di salute.

- **Anticipo denaro per spese mediche all'estero**

L'Assicurato, in caso di necessità, potrà richiedere alla Centrale Operativa un anticipo di denaro per sostenere spese mediche conseguenti ad Infortunio e/o Malattia. In tal caso la Centrale Operativa anticiperà una somma di denaro con un massimo di euro 3.000,00, previa opportuna garanzia bancaria. Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato alla Centrale Operativa, al momento del rientro al suo domicilio in Italia.

- **Rimborso spese mediche di primo intervento**

Qualora a seguito di un Infortunio avvenuto in navigazione, in accordo con il medico di guardia della Centrale Operativa e con il medico che ha prestato le prime cure, l'Assicurato debba sostenere spese mediche di primo intervento, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare tali spese dietro presentazione delle regolari fatture, fino all'importo di euro 250,00 per evento e per anno assicurativo.

- **Invio di medicinali urgenti in Italia e all'estero**

Quando l'Assicurato si trovi in Italia o all'estero, e necessiti di medicinali urgenti per il proseguimento di una terapia in corso, e tali medicinali non siano reperibili nella zona in cui si trova, la Centrale Operativa garantirà, nei limiti del possibile e delle norme che regolano il trasporto dei farmaci, l'invio dei medicinali al porto in cui è attraccata l'Unità assicurata.

A carico dell'Assicurato sarà solamente il costo dei medicinali.

- **Soccorso sanitario in mare**

La Direzione Sanitaria, allorché la situazione patologica dell'Assicurato si presenti durante la navigazione, attiverà, se necessario, i mezzi di soccorso istituzionali più idonei per un eventuale intervento in mare. Gli eventuali costi dell'intervento saranno a carico dell'Assicurato.

Se il caso non presenterà carattere di emergenza, verrà concordato con l'Assicurato il porto d'attracco più vicino ove far pervenire un medico o un'ambulanza per l'intervento di soccorso. In questo caso i costi verranno interamente sostenuti dalla Centrale Operativa.

e) Assistenza sanitaria specifica per i subacquei

(le garanzie prestate in questo settore possono essere attivate esclusivamente a seguito di Infortunio o Malattia correlate all'attività subacquea)

GARANZIE IN ITALIA

Attivazione delle strutture di soccorso istituzionali per interventi di emergenza (con eventuali costi d'intervento a carico dell'Assicurato) e successiva Assistenza sanitaria di "secondo livello", come previsto dalle garanzie sottoelencate:

- **Trasferimento al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altre patologie specifiche**

In caso di Infortunio o Malattia correlati all'attività subacquea, non curabili sul posto e di gravità tale da richiedere - a giudizio dei medici della Centrale Operativa, in collaborazione con i medici che abbiano prestato le prime cure - il trasporto del subacqueo al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altra patologia specifica, la Centrale Operativa provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc.).

- **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**

Se l'Assicurato viene ricoverato in un centro ospedaliero specializzato, la Centrale Operativa, tramite un collegamento telefonico diretto tra propri i medici ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti al suo stato di salute.

- **Prolungamento del soggiorno a seguito di trattamento iperbarico**

In caso di trattamento di medicina iperbarica, l'équipe medica messa a disposizione della Centrale Operativa, in accordo con i medici che hanno preso in cura l'Assicurato, potrà valutare l'opportunità di prolungarne il soggiorno, qualora le condizioni cliniche del paziente lo richiedessero. In tal caso, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le relative spese d'albergo con il limite giornaliero di euro 120,00 e per un Massimale annuo per evento di euro 360,00 complessivi.

- **Familiare accanto**

In caso di Ricovero dell'Assicurato in Italia per un periodo superiore a 10 giorni, o in caso di suo decesso con inumazione sul posto la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare un biglietto aereo di classe turistica A/R o un biglietto ferroviario di prima classe per recarsi sul posto.

GARANZIE ALL'ESTERO

Assistenza sanitaria di "secondo livello" come previsto dalle garanzie sottoindicate, operanti esclusivamente nei limiti geografici previsti dalle norme che regolano la garanzia "Assistenza".

- **Trasferimento al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altre patologie specifiche**

In caso di Infortunio o Malattia correlati all'attività subacquea, non curabili sul posto e di gravità tale da richiedere, a giudizio dei medici della Centrale Operativa in collaborazione con i medici che abbiano prestato le prime cure, il trasporto del Subacqueo al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altra patologia specifica, la Centrale Operativa provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc.). L'uso dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti continentali e a quelli tra l'Europa ed i Paesi del Bacino del Mar Mediterraneo.

- **Anticipo denaro per spese mediche all'estero**

Se, a seguito di un evento garantito, l'Assicurato richiederà un anticipo di denaro per sostenere spese mediche all'estero essendo stato ricoverato in un centro ospedaliero specializzato, la Centrale Operativa anticiperà una somma di denaro con un massimo di euro 3.000,00, previa opportuna garanzia bancaria. Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato al momento del suo rientro al domicilio in Italia.

- **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**

In caso di Ricovero dell'Assicurato in un centro ospedaliero specializzato, la Centrale Operativa, tramite un collegamento telefonico diretto tra i propri medici ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti al suo stato di salute.

- **Prolungamento del soggiorno a seguito di trattamento iperbarico**

In caso di trattamento di medicina iperbarica, l'équipe medica messa a disposizione dalla Centrale Operativa in accordo con i medici che hanno preso in cura l'Assicurato, potrà valutare l'opportunità di prolungarne il soggiorno, qualora le condizioni cliniche del paziente lo rendessero necessario. In tal caso, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le relative spese d'albergo con il limite giornaliero di euro 150,00 e per un Massimale annuo per evento di euro 450,00 complessivi.

- **Familiare accanto**

In caso di Ricovero dell'Assicurato, per un periodo superiore a 10 giorni o in caso di suo decesso con inumazione sul posto, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o un biglietto ferroviario di prima classe per recarsi sul posto.

- **Rimpatrio minori**

In caso di decesso dell'Assicurato, o di Ricovero ospedaliero all'estero superiore a 48 ore, in presenza di minori di anni 15 senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvederà, se richiesto, al rimpatrio di questi ultimi, mettendo a disposizione un accompagnatore.

- **Traduzione cartella clinica**

Qualora l'Assicurato necessiti della traduzione della cartella clinica, a seguito di un evento garantito, la Centrale Operativa provvede alla traduzione della "Cartella Clinica" dell'Assicurato per permettere ai medici del Centro di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata.

La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico della Centrale Operativa, dall'Italiano all'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti al suo stato di salute.

- **Rientro sanitario dopo le cure d'urgenza**

Dopo le cure d'urgenza conseguenti ad un evento garantito e non appena le condizioni dell'Assicurato lo consentano, la Centrale Operativa provvederà, a sue spese, servendosi del mezzo ritenuto più idoneo dai suoi medici, al rientro dell'Assicurato al proprio domicilio o al suo Ricovero nel centro ospedaliero più vicino, per il proseguimento delle cure.

Resta inteso che l'Assicurato consegnerà alla Centrale Operativa il suo eventuale biglietto di viaggio di ritorno qualora non abbia potuto servirsi del mezzo di trasporto dallo stesso previsto.

- **Organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e cicli di cure riabilitative a tariffe agevolate entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta**

(Prestazione garantita esclusivamente sul territorio nazionale, in seguito ad Infortunio avvenuto sia in Italia sia all'estero).

Tramite la Centrale Operativa potranno essere organizzate visite specialistiche, accertamenti diagnostici e cicli di cure riabilitative, presso i centri convenzionati con la Centrale Operativa più vicini alla residenza dell'Assicurato, entro 48 ore lavorative dal momento della richiesta.

La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informerà preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite, degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali e delle cure riabilitative richieste. I costi delle prestazioni saranno interamente a carico degli assicurati.

f) Servizio informazioni per il diportista

PER LA NAVIGAZIONE

- **Servizio Informazioni Meteo per i naviganti nel Bacino del Mar Mediterraneo ed altre informazioni utili per la navigazione**

L'Assicurato potrà ottenere informazioni su:

- condizioni meteo - marine relative alla zona di interesse – avvisi di burrasca;
- avvisi ai naviganti relativi all'area di interesse;
- zone di divieto di transito e di pericolo per la navigazione presenti nell'area di interesse;
- patenti nautiche;
- documenti da tenere a bordo;
- dotazioni di sicurezza prescritte;
- principali stazioni costiere per il servizio VHF.

L'Assicurato potrà inoltre ottenere le seguenti informazioni nautico / turistiche:

- consigli sulle rotte più opportune in funzione delle condizioni meteo e delle caratteristiche geo-nautiche della zona;
- ubicazione e distanza dei principali porti ed approdi turistici rispetto alla località in cui si trova l'Unità dell'Assicurato;
- informazioni di carattere generale sul porto o sull'approdo (es: disponibilità dei vari servizi, dotazioni portuali ecc.);
- disponibilità di posti barca liberi al momento;
- numeri telefonici utili relativi al porto o all'approdo turistico prescelto.

- **Informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio**

Quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità e disponibilità eventuale di pezzi di ricambio necessari per la riparazione del suo motore marino o della sua imbarcazione, sia in Italia sia all'estero, la Centrale Operativa provvederà a ricercare un'officina, un rivenditore o un cantiere, che sia in possesso del pezzo richiesto ed a comunicarlo al proprio Assicurato.

- **Informazioni sulle reti di vendita ed assistenza delle principali case produttrici di motori marini e di Unità da diporto**

La Centrale Operativa potrà fornire all'Assicurato informazioni sui seguenti argomenti:

- indirizzo e numero telefonico delle principali reti di vendita ed assistenza a livello europeo;
- verifica della disponibilità agli eventuali interventi.

PER LA PESCA

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00)

- **Informazioni su leggi e normative che regolano la pesca sportiva in mare (Italia)**

L'Assicurato può ottenere informazioni di carattere generale di prima necessità sulle leggi, decreti e normative nazionali che regolano la pesca sportiva in mare (esclusi i regolamenti e le normative locali).

PER I SUBACQUEI

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00)

- **Informazioni su leggi e normative che regolano l'attività subacquea in mare** L'Assicurato potrà ottenere:

- Informazioni relative ai regolamenti, alle limitazioni ed alle varie legislazioni in materia vigenti per i principali Paesi che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
- Informazioni relative all'ubicazione dei principali "Diving Centers" (Italia);
- Informazioni sull'ubicazione delle varie "Camere iperbariche" e sulla loro funzionalità e disponibilità (Italia).

g) Servizio di assistenza legale per il diportista

- **Consulenza telefonica**

I consulenti della Centrale Operativa supporteranno l'Assicurato, in caso di Sinistro, indicandogli le procedure da seguire per compilare correttamente la denuncia per l'autorità marittima e per l'Autorità giudiziaria.

L'Assicurato potrà usufruire di un servizio telefonico di informazione legale "di prima necessità", che gli consenta di ottenere, tempestivamente, chiarimenti su leggi e normative inerenti alla nautica da diporto, al codice della navigazione in generale e all'obbligatorietà dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile.

L'Assicurato potrà ottenere informazioni legali telefoniche specifiche e "di prima necessità", relative alla compravendita di Unità.

Le richieste potranno pervenire alla Centrale Operativa 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, le risposte verranno fornite all'Assicurato esclusivamente durante i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 18.

(Le informazioni non verranno fornite per problemi relativi ad attività professionali, imprenditoriali o comunque di carattere personale, non inerenti all'attività diportistica).

- **Protezione giuridica all'estero connessa alla pratica del diporto nautico**

Fino alla concorrenza del Massimale di euro 1.200,00 la Centrale Operativa provvederà:

- ad effettuare interventi amichevoli od azioni giudiziarie per ottenere in caso di incidente dovuto alla navigazione il Risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato da parte di terzi;
- alla difesa dell'Assicurato in caso di sua imputazione per omicidio colposo, per danni involontari ad altre persone o per violazioni non dolose a leggi e regolamenti vigenti al tempo e nel luogo in cui è avvenuto il fatto, salvi i limiti territoriali delle specifiche garanzie.

Detta garanzia è integrativa di prestazioni analoghe dovute per lo stesso Rischio da altre coperture assicurative.

- **Anticipo cauzione penale all'estero**

Quando, in caso di incidente occorso all'Assicurato durante un suo viaggio all'estero, dovuto alla navigazione o alla pratica di sport acquatici in genere ed a seguito del quale intervenga il "Fermo" dello stesso da parte delle autorità locali, la Centrale Operativa si impegnerà a versare, previa fornitura all'Impresa di adeguate garanzie bancarie, la cauzione per la libertà provvisoria dell'Assicurato fino a concorrenza della somma di euro 6.000,00, che l'Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 giorni dalla sentenza di condanna. (In ogni caso, entro tre mesi dalla data del versamento della cauzione).

h) Servizi integrativi per il diportista

Le sottoelencate prestazioni vengono erogate dalla Centrale Operativa in collaborazione con società specializzate

- **Pianificazione della navigazione**

L'Assicurato ha diritto a 2 prestazioni nel corso dell'annualità assicurativa; eventuali ulteriori prestazioni saranno interamente a suo carico ed il costo gli verrà comunicato telefonicamente dalla Centrale Operativa stessa.

- **Definizione della Navigazione**

L'Assicurato fornirà alla Centrale Operativa, attraverso apposito questionario, indicazioni relative a: Porto di partenza, Porto di arrivo, eventuali tappe e, per ogni tratta, la velocità media che intende sostenere ed i dati relativi a Capacità totale dei serbatoi in litri e Consumi litri/ora correlati alla velocità. La Centrale Operativa fornirà: le spezzate da seguire con rotte, orario di arrivo per ogni way-point, informazioni nautiche di rilievo lungo il percorso quali caratteristiche dei fari e fanali della zona d'interesse, aree particolari di pericolo o vietate o regolamentate (es. Parchi marini, zone militari, campi di piattaforme petrolifere), limiti delle acque territoriali, punti cospicui. Verranno forniti i dati correlati delle Effemeridi, le informazioni relative alle parti di Portolani, Fari e Fanali e Carte Nautiche di riferimento e gli Avvisi ai Naviganti correlati alla zona di prevista navigazione.

- **Infometeo Associate**

Alla pianificazione potranno essere associate le previsioni meteo tenendo conto che, a partire dal momento della richiesta, i dati abbracceranno un arco di tempo massimo di 48 ore per le previsioni e di 120 ore per le tendenze.

- **Info Nautiche correlate**

La Pianificazione, su richiesta, potrà essere corredata da informazioni relative a:

- Parchi Marini
- Paradisi dei Sub
- Paradisi della Vela
- Paradisi del Surf
- Meraviglie del Fondo marino
- Isole da Scoprire
- Paradisi della Pesca
- Siti Archeologici

Il risultato della pianificazione potrà essere inviato, a richiesta, per e-mail o fax e sarà costituito da:

- Il tracciato grafico delle rotte
- Il tabulato numerico delle rotte
- la mappa delle previmeteo lungo l'itinerario
- Il report sulle info nautiche correlate

- **Servizi a pagamento**

Verranno preventivamente comunicati all'Assicurato dalla Centrale Operativa i costi dei servizi relativi a:

- rifacimento di documenti
- prenotazioni turistiche (a carico dell'Assicurato il costo del pacchetto turistico prenotato)
- prenotazioni di posti barca (a carico dell'Assicurato il costo del posto barca)
- reperimento/prenotazione di veicoli a Noleggio nel porto di attracco (a carico dell'Assicurato il costo del Noleggio)

- organizzazione trasferimento urgente con l'assunzione delle spese (a carico dell'Assicurato il costo del trasferimento).

Art. 4.2 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI

È escluso dall'Assicurazione ogni Indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di Terrorismo, intendendosi per atto di Terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o) suicidio o tentativo di suicidio;
- p) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- q) quarantene.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca e salvataggio in mare o Acque interne;
- le prestazioni al di fuori delle coste Italiane e dei laghi: lago Maggiore, lago di Garda e lago di Como nonché delle acque del Mar Mediterraneo territoriali e contigue di Libia, Siria, Libano, Israele e di altri Paesi che si trovano in stato di belligeranza o pericolosità dichiarata da Risoluzioni ONU o Direttive Europee;
- le prestazioni per le Unità adibite ad uso diverso dal diporto;
- le garanzie di assistenza, limitatamente alla partecipazione dell'Unità a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 4.3 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal Contratto o dalla legge;
- b) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richiama l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- d) in ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
- e) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al Massimale restano a carico dell'Assicurato;
- f) il diritto alle prestazioni di assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro;
- g) ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente Contratto si prescrive ai sensi dell'art. 2952 del c.c. al compimento di 2 anni dalla data di scadenza del servizio stesso.
- h) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a **60 giorni consecutivi**.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

Il servizio fornito dalla Centrale Operativa con la copertura assicurativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

Art. 4.4 VALIDITÀ TERRITORIALE

Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, l'Assicurato ha diritto alle prestazioni quando si trova a bordo dell'Unità da diporto o nelle sue immediate vicinanze, presso:

- Coste italiane e laghi: Maggiore, Lago di Garda e Lago di Como.
- Mar Mediterraneo con esclusione delle acque territoriali e contigue di Libia, Siria, Libano, Israele e di altri Paesi che si trovano in stato di belligeranza o pericolosità dichiarata da risoluzioni ONU o Direttive Europee.

Le garanzie di assistenza sanitaria sono operanti anche durante lo sbarco temporaneo a terra, purché l'Assicurato si trovi entro 200 chilometri dall'Unità da diporto.

Le garanzie di assistenza s'intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo paese.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

Art. 4.5 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa indicando con precisione:

- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui si chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- numero della Polizza.
- il tipo di assistenza di cui necessita.

Sarà la Centrale Operativa che interverrà direttamente o dovrà autorizzare l'intervento. Le spese sostenute e

non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI CAB e CIN.

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa l'Assicurato deve comunicare tramite:

Numero verde:	800 458 800
Telefono (dall'estero):	+39 02.26.609.114

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza

Casella Postale 302

Via Cordusio 4 – 20123 Milano (MI)

5. INSTITUTE YACHT CLAUSES

Sezione valida per le sole Unità da diporto

Le clausole riportate in questa sezione possono essere concesse esclusivamente a discrezione della Direzione, operano solo se espressamente richiamate in Scheda di Polizza e sempre in abbinamento alla sezione Danni materiali e diretti all'Unità.

Art. 5.1 CAPITOLATO CAMOGLI (ed. 1988) (Sempre operante)

Versione italiana

POLIZZA DI ASSICURAZIONE MARITTIMA SU CORPO E MACCHINE DI NAVI A SCAFO METALLICO E SU ALTRI INTERESSI ARMATORIALI (alle Condizioni delle Clausole dell'Institute of London Underwriters)

(Polizza Camogli 1988)

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Condizioni di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata alle condizioni delle allegate clausole dell'Institute of London Underwriters, indicate all'art. 1 delle Condizioni Aggiuntive, nelle quali le espressioni "For use only with the marine policy form" e "The insurance is subject to English law and practice" riportate sul frontespizio si intendono cancellate.

Art. 2

Legge regolatrice del Contratto e interpretazioni delle clausole inglesi

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Le clausole inglesi allegate alla presente Polizza dovranno tuttavia essere interpretate e applicate così come sono interpretate e applicate in Inghilterra.

Art. 3

Giurisdizione e foro competente

Tutte le controversie relative al presente Contratto sono soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana. Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il Contratto.

Art. 4

Valutazione della nave

Il valore attribuito alla nave nella Polizza in conformità all'art. 515 del Codice della Navigazione equivale a stima e salvo patto contrario comprende:

lo scafo con tutte le sue pertinenze ed accessori;
l'Apparato motore con i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto;

English version

POLICY OF MARINE INSURANCE ON HULL AND MACHINERY OF VESSELS AND OTHER SHIP-OWNERS INTERESTS (at the Conditions of the Institute of London Underwriters Clauses)

(Polizza Camogli - edition 1988)

GENERAL CONDITIONS

Art. 1

Conditions of insurance

The insurance is granted at the conditions of the attached Clauses of the Institute of London Underwriters, as indicated in rt. 1 of the "Additional Conditions"; where the expressions "For the use only with the new marine policy form" and "This insurance is subject to English law and practice" referred to in the heading are deemed to be cancelled.

Art. 2

Law governing the contract and interpretation of the English Clauses

This contract is governed by the Italian law. The English Clauses attached to this Policy must nevertheless be interpreted and applied as they are interpreted and applied in England.

Art. 3

Jurisdiction and competent Court

Any dispute in connection with this contract is solely subject to Italian jurisdiction. Competent Court, at plaintiff's option, is solely the one of the place of residence of the Head Office of the Company or the Agency having in charge this contract or where this contract has been concluded.

Art. 4

Value of the vessel

The value of the vessel fixed by this policy in accordance with art. 515 of the Code of Navigation is deemed to be agreed value and in

the absence of any agreement to the contrary it includes:

the Hull with all its outfits and accessories;

e, se di proprietà dell'Assicurato, impianti radiotelegrafici e radiotelefonici; le vettovaglie, il combustibile ed ogni altra provvista.

Art. 5**Premio**

Il Premio è annuo ed unico: è dovuto per intero anche se ne è convenuto il frazionamento in rate, salvo eventuali restituzioni di Premio previste dalle allegatte clausole dell'Institute of London Underwriters.

In caso di Indennizzo per Perdita Totale (effettiva, costruttiva o transatta) della nave conseguente ad un Sinistro avvenuto nel corso di Polizza di durata inferiore all'anno, ovvero verificatosi nel tempo per il quale la Polizza risulta prorogata (sia automaticamente, sia per accordo) oltre la scadenza originaria pattuita, la Società avrà diritto al pagamento di un Premio complementare pari alla differenza fra l'intero Premio annuo e quanto pagato per la copertura inferiore all'anno o per la proroga.

Art. 6**Pagamento del Premio**

Il Premio o le rate di Premio, gli accessori e le imposte devono essere pagati in contanti presso la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il Contratto.

Art. 7**Fallimento dell'Assicurato**

Fatte salve le previsioni di cessazione automatica della copertura per cambiamento di gestione o altro, contenute nelle clausole dell'Institute of London Underwriters allegatte, in caso di fallimento o concordato preventivo o amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa dell'Assicurato, la Società ha facoltà di recedere dal Contratto dandone avviso mediante lettera raccomandata.

Il recesso avrà effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno dalla data di ricezione della raccomandata; a richiesta dell'Assicurato, qualora la nave sia in viaggio al momento di ricezione della raccomandata, il recesso avrà effetto dall'arrivo della nave nel porto di destino, se la nave viaggia in zavorra, o all'arrivo nell'ultimo porto di scarica, se la nave viaggia con carico.

Il recesso implica rinuncia da parte della Società al residuo Premio dalla data di cessazione della copertura.

the Main Engine with all its auxiliaries and spare parts;

and, if the property of the Assured, radiotelegraphic, radiotelephoning equipments; victuals, bunkers and all other provisions.

Art. 5**Premium**

The premium is annual and due in full even if made payable by instalments, except for any return of premium provisions contained in the attached Clauses of the Institute of London Underwriters. In case of indemnity for total loss (whether actual, constructive or compromised) of the vessel consequence of a casualty which occurred under a policy covering period of less than 12 months, or which took place during the continuation of a policy (whether by agreement or automatic) beyond the original expiry date, the Underwriters shall be entitled to the payment of a supplementary premium equal to the difference between the full annual premium and the premium paid for the period of less than one year, or for the continuation.

Art. 6**Payment of premium**

The premium or the premium instalments, the additional charges and the taxes must be paid in cash at the Underwriters Head Office or at the Agency having in charge this contract or where this contract has been concluded.

Art. 7**Bankruptcy of the Assured**

Except for the provisions in respect of the automatic termination of the cover at the time of change of management etc., contained in the attached Clauses of the Institute of London Underwriters, in case of bankruptcy or deed of arrangement or controlled administration or compulsory liquidation of the Assured, the Underwriters shall be entitled to cancel the contract giving notice thereof by registered letter.

The cancellation will take effect as from midnight of the 15th day from the date of receipt of the registered letter; on request of the Assured, should the vessel be at sea, the cancellation will take effect from arrival at the final port of destination if the vessel is in ballast, or from arrival at the final port of discharge if the vessel has cargo on board.

The cancellation implies waiver by the Underwriters of the residual premium from the date of termination of the cover.

Art. 8**Notifica del danno**

Il riferimento al Lloyd's Agent contenuto nelle allegate clausole inglesi si intende annullato e pertanto la denuncia del danno dovrà essere effettuata per iscritto alla Direzione della Società o all'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il Contratto.

Art. 9**Abbandono**

L'Assicurato può abbandonare alla Società la nave ed esigere l'Indennità per Perdita Totale nei seguenti casi:

quando ricorrono gli estremi previsti dall'art. 540 lett. a e b Cod. Nav.;

quando ricorrono gli estremi previsti dalla clausola "Constructive Total Loss" delle condizioni inglesi allegate;

quando l'Assicurato, per il verificarsi di un Rischio coperto, è privato del possesso della nave sia definitivamente, sia per un periodo di 12 mesi al termine del quale non è prevedibile un imminente recupero ovvero quando, decorsi 12 mesi di spossessamento, il costo di recupero ecceda il valore assicurato.

L'Abbandono deve essere notificato alla Società nella forma prevista dalla legge italiana.

Art. 10**Pagamento delle Indennità**

La Società pagherà le Indennità a suo carico entro trenta giorni dal completamento della "liquidazione di avaria", salvo i casi di sospensione della liquidazione e del pagamento previsti dalla presente Polizza o dalla legge. All'atto del pagamento dell'Indennità relativa ad una perdita od avaria, la Società avrà facoltà di compensare le rate di Premio non scadute sulla Polizza per la quale paga il danno.

Art. 11**Inchiesta sul Sinistro**

Nel caso che l'Autorità proceda ad inchiesta per l'accertamento della responsabilità personale dell'Assicurato relativa ad un Sinistro, il pagamento dell'Indennità assicurativa eventualmente dovuta in dipendenza del Sinistro stesso resta sospeso fino alla chiusura dell'inchiesta; se gli atti dell'inchiesta vengono trasmessi all'autorità giudiziaria, o se comunque viene iniziata un'istruttoria penale a carico dell'Assicurato in relazione al Sinistro, il

Art. 8**Notice of claims**

Reference to Lloyd's Agent made in the attached English Clauses is deemed to be void: notice of claims must be given in writing to the Underwriting at their Head Office or to the Agency having in charge this contract or where this contract has been concluded.

Art. 9**Abandonment**

The Assured may abandon the vessel to Underwriters and claim the total loss indemnity in the following cases:

where the circumstances as provided by the art. 540 letters a and b of the Code of Navigation apply;

where the circumstances as provided by the "Constructive Total Loss" Clause of the attached English Clause apply;

where the Assured in consequence of an insured peril is deprived of the vessel either definitely or for a period of 12 months on expiry of which an imminent recovery is not foreseeable or where the 12 months period having elapsed the cost of recovering the ship would exceed her insured value when recovered.

The abandonment must be served to the Underwriters in the form prescribed by Italian Law.

Art. 10**Payment of Indemnities**

The Underwriters shall pay the indemnities due by them within 30 days from the completion of the "Average Adjustment" except in cases of suspension of the adjustment and of the payment as provided for by this Policy or by law.

Upon payment of an indemnity the Underwriters shall be entitled to compensate the premium instalments not yet due under this policy.

Art. 11**Casualty enquiry**

In the event of Authorities conducting an enquiry to ascertain personal liability of the Assured in relation to a casualty, payment by the Underwriters of the insurance indemnity, which might be due in relation to the same casualty, is suspended until the closing of the said enquiry. If the findings of the enquiry are remitted to the judicial authority or if criminal proceedings against the Assured are commenced in relation to the casualty, payment of the indemnity is

pagamento dell'Indennità resta sospeso fino alla pronuncia del magistrato penale.

Art. 12**Coassicurazione e delega**

Qualora l'Assicurazione prestata con la presente Polizza sia ripartita in coassicurazione fra più assicuratori per quote determinate, tutti i rapporti inerenti al Contratto sono svolti unicamente con la Società cui è affidata la delega, la quale ne darà a sua volta comunicazione agli altri assicuratori. Questi sono tenuti a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune.

Ciascuna Società è tenuta al pagamento delle Indennità liquidate soltanto in proporzione della quota rispettivamente assunta ed è responsabile solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Art. 13**Imposte**

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

suspended until the decision of the criminal judge.

Art. 12**Coinsurance and leadership**

Should this policy be shared in coinsurance with other Insurers, all matters concerning the policy will be dealt with only with the Leading Underwriters who shall in turn advise Coinsurers. The Coinsurers are to accept as valid and bringing all ordinary acts made by the Leading Underwriters for common interest.

Each of the Coinsurers is bound to the payment of indemnities in proportion to the share underwritten and is liable only for such share, the coinsurance not implying any joint and several liability whatever.

Art. 13**Taxes**

Taxes and any other dues present or future as provided by Law relative to the premium, the contract and all that is connected therewith shall be for the account of the Assured even if payment thereof has been advanced by the Underwriters.

Art. 5.2 INSTITUTE YACHT CLAUSES (ed. 1/11/85) (Sempre operante)**1 VESSEL**

Vessel means the hull, machinery, boat(s), gear and equipment, such as would normally be sold with her if she changed hands.

2 IN COMMISSION AND LAID UP

2.1 The Vessel is covered subject to the provisions of this insurance

2.1.1 while in commission at sea or on inland waters or in port, docks, marinas, on ways, gridirons, pontoons, or on the hard or mud or at place of storage ashore, including lifting or hauling out and launching, with leave to sail or navigate with or without pilots, to go on trial trips and to assist and to tow vessels or craft in distress, or as is customary, but it is warranted that the Vessel shall not be towed, except as is customary or when in need of assistance, or undertake towage or salvage services under a contract previously arranged by Owners, Masters, Managers or Charterers.

2.1.2 while laid up out of commission as provided for in Clause 4 below, including lifting or hauling out and launching, while being moved in shipyard or marina, dismantling, fitting out, overhauling, normal maintenance or while under survey, (also to include docking and undocking and periods laid up afloat incidental to laying up or fitting out and with leave to shift in tow or otherwise to or from her lay-up berth but not outside the limits of the port or place in which the Vessel is laid up) but excluding, unless notice be given to the Underwriters and any additional premium required by them agreed, any period for which the Vessel is used as a houseboat or is under major repair or undergoing alteration.

2.2 Notwithstanding Clause 2.1 above the gear and equipment, including outboard motors, are covered subject to the provisions of this insurance while in place of storage or repair ashore.

3 NAVIGATING AND CHARTER HIRE WARRANTIES

3.1 Warranted not navigating outside the limits stated in the Schedule to the policy or, provided previous notice be given to the Underwriters, held covered on terms to be agreed.

3.2 Warranted to be used solely for private pleasure purposes and not for hire charter or reward, unless specially agreed by the Underwriters.

4 LAID UP WARRANTY

Warranted laid up out of commission as stated in the Schedule to the policy, or held covered on terms to be agreed provided previous notice be given to the Underwriters.

5 SPEED WARRANTY

5.1 Warranted that the maximum designed speed of the Vessel, or the parent Vessel in the case of a Vessel with boat(s), does not exceed 17 knots.

5.2 Where the Underwriters have agreed to delete this warranty, the conditions of the Speedboat Clause 19 below shall also apply.

6 CONTINUATION

Should the Vessel at the expiration of this insurance be at sea or in distress or at a port or place of refuge or of call, she shall, provided prompt notice be given to the Underwriters, be held covered at a premium to be agreed until anchored or moored at her next port of call in good safety.

7 ASSIGNMENT

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the policy and the policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

8 CHANGE OF OWNERSHIP

This Clause 8 shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this insurance inconsistent herewith.

8.1 Should the Vessel be sold or transferred to new ownership, or, where the Vessel is owned by a company, should there be a change in the controlling interest(s) of the company, then, unless the Underwriters agree in writing to continue the insurance, this insurance shall become cancelled from the time of such sale transfer or change and a pro rata daily net return of premium be made calculated on the premium charged for the in commission and/or laid up period.

8.2 If however the Vessel shall have left her moorings or be at sea at the time of sale or transfer such cancellation shall if required by the Assured be suspended until arrival at port or place of destination.

9 PERILS

Subject always to the exclusions in this insurance

9.1 this insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured cause by

9.1.1 perils of the seas rivers lakes or other navigable waters

9.1.2 fire

9.1.3 jettison

9.1.4 piracy

9.1.5 contact with dock or harbour equipment or installation, land conveyance, aircraft or similar objects or objects falling therefrom

9.1.6 earthquake volcanic eruption or lightning

9.2 and, provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured Owners or Managers, this insurance covers

9.2.1 loss of or damage to the subject-matter insured caused by

9.2.1.1 accidents in loading, discharging or moving stores, gear, equipment, machinery of fuel

9.2.1.2 explosions

9.2.1.3 malicious acts

9.2.1.4 theft of the entire Vessel or her boat(s), or outboard motor(s) provided it is securely locked to the Vessel or her boat(s) by an anti-theft device in addition to its normal method of attachment, or, following upon forcible entry into the Vessel or place of storage or repair, theft of machinery including outboard motor(s), gear or equipment

9.2.2 loss of or damage to the subject-matter insured, *excepting motor and connections (but not strut shaft or propeller) electrical equipment and batteries and connections*, caused by

9.2.2.1 latent defects in hull or machinery, breakage of shafts or bursting of boilers (excluding the cost and expense of replacing or repairing the defective part broken shaft or burst boiler)

9.2.2.2 the negligence of any person whatsoever, but excluding the cost of making good any defect resulting from either negligence or breach of contract in respect of any repair or alteration work carried out for the account of the Assured and/or the Owners or in respect of the maintenance of the Vessel,

9.3 this insurance covers the expense of sighting the bottom after a stranding, if reasonably incurred specially for that purpose, even if no damage be found.

10 EXCLUSIONS

No claim shall be allowed in respect of any

10.1 outboard motor dropping off or falling overboard

10.2 ship's boat having a maximum designed speed

exceeding 17 knots, unless such boat is specially covered herein and subject also to the conditions of the Speedboat Clause 19 below, or is on the parent Vessel or laid up ashore

10.3 ship's boat not permanently marked with the name of the parent Vessel

10.4 sails and protective covers split by the wind or blown away while set, unless in consequence of damage to the spars to which sails are bent, or occasioned by the Vessel being stranded or in collision or contact with any external substance (ice included) other than water

10.5 sails, masts, spars or standing and running rigging while the Vessel is racing, unless the loss or damage is caused by the Vessel being stranded, sunk, burnt, on fire or in collision or contact with any external substance (ice included) other than water

10.6 personal effects

10.7 consumable stores, fishing gear or moorings

10.8 sheathing, or repairs thereto, unless the loss or damage has been caused by the Vessel being stranded, sunk, burnt, on fire or in collision or contact with any external substance (ice included) other than water

10.9 loss or expenditure incurred in remedying a fault in design or construction or any cost or expense incurred by reason of betterment or alteration in design or construction

10.10 motor and connections (but not strut shaft or propeller) electrical equipment and batteries and connections, where the loss or damage has been caused by heavy weather, unless the loss or damage has been caused by the Vessel being immersed, but this clause 10.10 shall not exclude loss or damage caused by the Vessel being stranded or in collision or contact with another vessel, pier or jetty.

11 LIABILITIES TO THIRD PARTIES

This Clause only to apply when a sum is stated for this purpose in the Schedule to the policy.

11.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any sum or sums which the Assured shall become legally liable to pay and shall pay, by reason of interest in the insured Vessel and arising out of accidents occurring during the currency of this insurance, in respect of

11.1.1 loss of or damage to any other vessel or property whatsoever

11.1.2 loss of life, personal injury or illness, including payments made for life salvage, caused on or near the Vessel or any other vessel

11.1.3 any attempted or actual raising, removal or destruction of the wreck of the insured Vessel or the cargo thereof or any neglect or failure to raise, remove or destroy the same.

11.2 LEGAL COSTS

The Underwriters will also pay, provided their prior written consent has been obtained,

11.2.1 the legal costs incurred by the Assured or which the Assured may be compelled to pay in contesting liability or taking proceedings to limit liability.

11.2.2 the costs for representation at any coroner's inquest or fatal accident enquiry.

11.3 SISTERSHIP

Should the Vessel hereby insured come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part to the same Owners or under the same management, the Assured shall have the same rights under this insurance as they would have were the other vessel entirely the property of Owners not interested in the Vessel hereby insured: but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Underwriters and the Assured.

11.4 NAVIGATION BY OTHER PERSONS

The provisions of this Clause 11 shall extend to any person navigating or in charge of the insured Vessel with the permission of the Assured named in this insurance (other than a person operating, or employed by the operator of, a shipyard, marina, repair yard, slipway, yacht club, sales agency or: similar organisation) and who while so navigating or in charge of the Vessel shall in consequence of any occurrence covered by this Clause 11 become liable to pay and shall pay any sum or sums to any person or persons, other than to the Assured named in this insurance, but indemnity under this Clause shall inure to the benefit of the Assured and only to a person navigating or in charge of the Vessel as described above, at the written request of and through the agency of the Assured. Nothing in this extension shall increase the Underwriters' liability beyond the limitation of liability imposed by Clause 11.8 below and this extension shall be subject to all other terms conditions and warranties of this insurance. Nothing in this Clause 11.4 shall be deemed to override the provisions of Clause 3.2 above.

11.5 REMOVAL OF WRECK EXTENSION

This insurance also to pay the expenses, after deduction of the proceeds of the salvage, of the removal of the wreck of the insured Vessel from any place owned, leased or occupied by the Assured.

11.6 LIABILITIES SECTION EXCLUSIONS

Notwithstanding the provisions of this Clause 11 this insurance does not cover any liability cost or expense arising in respect of

11.6.1 any direct or indirect payment by the Assured under workmen's compensation or employers liability acts and any other statutory or common law liability in respect of accidents to or illness of workmen or any other persons employed in any capacity whatsoever by the Assured or by any person to whom the protection of this insurance is afforded by reason of the provisions of Clause 11.4 above, in on or about or in connection with the Vessel hereby insured or her cargo, materials or repairs

11.6.2 any boat belonging to the Vessel and having a maximum designed speed exceeding 17 knots, unless such boat is specially covered herein and subject also to the conditions of the Speedboat Clause 19 below, or is on the parent Vessel or laid up ashore

11.6.3 any liability to or incurred by any person engaged in water skiing or aquaplaning, while being towed by the Vessel or preparing to be towed or after being towed until safely on board or ashore

11.6.4 any liability to or incurred by any person engaged in a sport or activity, other than water skiing or aquaplaning, while being towed by the Vessel or preparing to be rowed or after being towed until safely on board or ashore

11.6.5 punitive or exemplary damages, however described,

11.7 WATER-SKIERS LIABILITIES

Should Clause 11.6.3 and/or Clause 11.6.4 above be Deleted, the liabilities mentioned in such clause(s) shall be covered hereunder, subject always to the warranties, conditions and limits of this insurance.

11.8 LIMIT OF LIABILITY

The liability of the Underwriters under this Clause 11, in respect of any one accident or series of accidents arising out of the same event, shall in no case exceed the sum stated for this purpose in the Schedule to the policy. But when the liability of the Assured has been contested with the consent in writing of the Underwriters, the Underwriters will also pay a like proportion of the costs which the Assured shall thereby incur or be compelled to pay.

12 EXCESS AND DEDUCTIBLE

12.1 No claim arising from a peril insured against shall be payable under this insurance unless the aggregate of all such claims arising out of each separate accident or occurrence (including claims under Clauses 11, 14 and 15) exceeds the amount stated for this purpose in the Schedule to the policy, in which case this sum shall be deducted. This Clause 12.1 shall not apply to a claim for total or constructive total loss of the Vessel or, in the event of such a claim, to any associated claim under Clause 15 arising from the same accident or occurrence.

12.2 Prior to the application of Clause 12.1 above and in addition thereto, deductions new for old not exceeding one-third may be made at the Underwriters' discretion in respect of loss of or damage to

12.2.1 protective covers, sails and running rigging

12.2.2 outboard motors whether or not insured by separate valuation under this insurance.

13 NOTICE OF CLAIM AND TENDERS

13.1 Prompt notice shall be given to the Underwriters in the event of any occurrence which may give rise to a claim under this insurance, and any theft or malicious damage shall also be reported promptly to the Police.

13.2 Where loss or damage has occurred, notice shall be given to the Underwriters prior to survey and, if the Vessel is abroad, also to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so desire.

13.3 The Underwriters shall be entitled to decide the port to which the Vessel shall proceed for docking or repair (the actual additional expense of the voyage arising from compliance with Underwriters' requirements being refunded to the Assured) and shall have a right of veto concerning a place of repair or a repairing firm.

13.4 The Underwriters may also take tenders or may require tenders to be taken for the repair of the Vessel.

14 SALVAGE CHARGES

Subject to any express provision in this insurance, salvage charges incurred in preventing a loss by perils insured against may be recovered as a loss by those perils.

15 DUTY OF ASSURED

15.1 In case of any loss or misfortune it is the duty of the Assured and their servants and agents to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimizing a loss which would be recoverable under this insurance.

15.2 Subject to the provisions below and to Clause 12 the Underwriters will contribute to charges properly and reasonably incurred by the Assured their servants or agents for such measures. General average, salvage charges, collision defence or attack costs and costs incurred by the Assured in contesting liability covered by Clause 11.2 are not recoverable under this Clause 15.

15.3 The Assured shall render to the Underwriters all possible aid in obtaining information and evidence should the Underwriters desire to take proceedings at their own expense and for their own benefit in the name of the Assured to recover compensation or to secure an indemnity from any third party in respect of anything covered by this insurance.

15.4 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

15.5 The sum recoverable under this Clause 15 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but in no circumstances shall amounts recoverable under Clause 15.2 exceed the sum insured under this insurance in respect of the Vessel.

16 UNREPAIRED DAMAGE

16.1 The measure of indemnity in respect of claims for unrepaired damage shall be the reasonable depreciation in the market value of the Vessel at the time this insurance terminates arising from such unrepaired damage, but not exceeding the reasonable cost of repairs.

16.2 In no case shall the Underwriters be liable for unrepaired damage in the event of a subsequent total loss (whether or not covered under this insurance) sustained during the period covered by this insurance or any extension thereof.

16.3 The Underwriters shall not be liable in respect of unrepaired damage for more than the insured value at the time this insurance terminates.

17 CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS

17.1 In ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break-up value of the Vessel or wreck shall be taken into account.

17.2 No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this determination, only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account.

18 DISBURSEMENTS WARRANTY

Warranted that no amount shall be insured policy proof of interest or full interest admitted for account of the Assured, Mortgagees or Owners on disbursements, commission, profits or other interests or excess or increased value of hull or machinery however described unless the insured value of the Vessel is over £ 50,000 and then not to exceed 10 per cent of the total amount insured in respect of the Vessel as stated in the Schedule to the policy. Provided always that a breach of this warranty shall not afford the Underwriters any defence to a claim by a Mortgagee who has accepted this insurance without knowledge of such breach.

19 SPEEDBOAT CLAUSE

WHERE THIS CLAUSE 19 APPLIES IT SHALL OVERRIDE ANY CONFLICTING PROVISIONS IN THE CLAUSES ABOVE

19.1 It is a condition of this insurance that when the Vessel concerned is under way the Assured named in the Schedule to the policy or other competent person(s) shall be on board and in control of the Vessel.

19.2 No claim shall be allowed in respect of loss of or damage to the Vessel or liability to any third party or any salvage services

19.2.1 caused by or arising from the Vessel being stranded sunk swamped immersed or breaking adrift, while left moored or anchored unattended off an exposed beach or shore

19.2.2 arising while the Vessel is participating in racing or speed tests, or any trials in connection therewith.

19.3 No claim shall be allowed in respect of rudder strut shaft or propeller

19.3.1 under Clauses 9.2.2.1 and 9.2.2.2

19.3.2 for any loss or damage caused by heavy weather, water or contact other than with another vessel, pier or jetty, but this Clause 19.3.2 shall not exclude damage caused by the Vessel being immersed as a result of heavy weather.

19.4 If the Vessel is fitted with inboard machinery no liability shall attach to this insurance in respect of any claim caused by or arising through fire or explosion unless the Vessel is equipped in the engine room (or engine space) tank space and galley, with a fire extinguishing system automatically operated or having controls at the steering position and properly installed and maintained in efficient working order.

20 CANCELLATION AND RETURN OF PREMIUM

This insurance may be cancelled by the Underwriters at any time subject to 30 days notice to the Assured or by mutual agreement, when a pro rata daily net return of premium shall be made calculated on the premium charged for the in commission and/or laid up period.

THE FOLLOWING CLAUSES SHALL BE PARAMOUNT AND SHALL OVERRIDE ANYTHING CONTAINED IN THIS INSURANCE INCONSISTENT THEREWITH

21 WAR EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

21.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

21.2 capture seizure arrest restraint or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

21.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

22 STRIKES AND POLITICAL ACTS EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

22.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

22.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

23 NUCLEAR EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from

23.1 any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter

23.2 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel

23.3 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof.

Le clausole di cui agli articoli 5.1 Capitolato Camogli e 5.2 Institute Yacht Clauses possono essere integrate da una o più delle seguenti clausole. Operano esclusivamente le clausole riportate in Polizza.

Art. 5.3 PERSONAL EFFECTS CLAUSES (ed. 1.11.85)

The following extension shall apply provided that a separate amount insured in respect of Personal Effects in stated in the Schedule to the policy.

1 Subject always to its terms and conditions, this insurance is extended to cover (without reference to any excess and deductible in Clause 12.1 of the Institute Yacht Clauses 1.11.85, all risks of loss of or damage to Personal Effects, being the personal property of the Assured and/or of the Assured's family, and crew's clothes

provided by the Owners, while on board or in use in connection with the insured Vessel, including while in transit from the Assured's place, of residence to the insured Vessel, and until return to such place of residence, but EXCLUDING CLAIMS ARISING FROM:

- 1.1 wear and tear, gradual deterioration, damp, mould, mildew, vermin, moth and mechanical derangement
- 1.2 breakage of articles of a brittle nature, unless caused by the vessel being stranded, sunk, burnt, on fire or in collision, or by stress of weather, burglars or thieves
- 1.3 loss of cash, currency, banknotes or travellers cheques

1.4 loss of water-skis or diving equipment, unless as a result of fire or theft following forcible entry or of total loss of the Vessel

1.5 perils excluded by Clauses 21, 22 and 23 of the Institute Yacht Clauses 1.11.85.

2 AVERAGE

This insurance is subject to the condition of average, that is to say, if the property covered by this extension shall at the time of any loss be of greater value than the amount insured hereunder in respect thereof, the Assured shall only be entitled to recover such proportion of the said loss as such amount insured bears to the total value of the said property.

3 NON-CONTRIBUTION

This insurance does not cover any loss or damage which at the time of the happening of such loss or damage is or would, but for the existence of this insurance, be insured under any other insurance, except in respect of any excess beyond the amount which would have been payable under such other insurance had this insurance not been effected.

4 LIMIT OF INDEMNITY

The amount recoverable under this Personal Effects extension shall be limited to the amount insured in respect thereof, as stated in the Schedule to the policy, (any single article valued at £ 100 or more to be specially declared).

Art. 5.4 INSTITUTE YACHT CLAUSES MACHINERY DAMAGE EXTENSION CLAUSE

Notwithstanding the provisions of Clauses 9.2.2.1, 9.2.2.2 and 10.10 of the Institute Yacht Clauses 1.11. 85, but subject always to the other terms and conditions of this insurance, cover is extended to include loss of or damage to motor and connections electrical equipment and batteries and connections caused by:

- (1) latent defects in hull or machinery, breakage of shafts or bursting of boilers (excluding the cost and expense of replacing or repairing the defective part, broken shaft or burst boiler)
- (2) the negligence of any person whatsoever, but excluding the cost of making good any defect resulting from either negligence or breach of contract in respect of any repair or alteration work carried out for the account of the Assured and/or the Owners or in respect of the maintenance of the Vessel
- (3) heavy weather.

Art. 5.5 INSTITUTE POLLUTION HAZARD CLAUSES "A" (ed. 1.8.73)

Subject to the terms and conditions of this Policy, this insurance covers loss of or damage to the Vessel directly caused by any governmental authority acting under the powers vested in them to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the Vessel for which the Underwriters are liable under this Policy, provided such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the mitigate such hazard or threat. Masters, Officers, Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this clause should they hold shares in the Vessel.

All other terms and conditions remain unchanged.

For use with:

Institute Time Clauses – Hulls.

Institute Voyage Clauses – Hulls.

Standard Dutch Hull form.

Institute Time Clauses, Hulls-Port Risks.

Institute Clauses For Builders' Risks.

Institute Yacht Clauses.

Institute Fishing Vessel Clauses.

Institute War and Strikes Clauses Hulls-Time.

Institute War and Strikers Clauses Hulls-Voyage.

Art. 5.6 INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSES" (ED. 10.11.03)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from

1.1 ionising radiation from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel;

1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof;

1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter;

1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes;

1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

Art. 5.7 INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE (CL 380)

1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.

1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

Art. 5.8 AIS MANIPULATION CLAUSE

The policy will not provide any coverage for any vessel that is operating in a manner designed to preclude, disguise or otherwise impede the detection of its identity or location, including but not limited to by deactivating its Automatic Identification System ("AIS") or manipulating AIS data. In case of an event of precluded, impeded or disguised identity or location in conjunction with activities or locations that may be prohibited by any applicable economic sanctions laws or rules, including those administered by the EU, US or UN, the (re)insurer has the right to unilaterally terminate this coverage immediately on giving notice to the policyholder. This exclusion and termination shall not apply where such inability to detect the vessel's identity and location is due to a demonstrable malfunctioning or other similar demonstrable external event beyond the control of the owners or operators of the vessel. In cases where the inability to detect the vessel's identity or location is due to demonstrable malfunction or external event, the policyholder must notify the (re)insurer and the (re)insurer will confirm in writing to the policyholder whether: (i) cover for that vessel will continue; or (ii) cover for that vessel will cease from such date as is specified by the (re)insurer.

Art. 5.9 ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE

1) In order to ensure that computers, electronic equipment and electronic components on board the ship function properly in relation to electronic date recognition, the assured shall ensure that:

a) Manufacturers of the objects mentioned above give a written confirmation that all the objects will function properly in relation to electronic date recognition;

b) The objects – to the extent that the manufacturers cannot or will not give such confirmation as mentioned in letter a) – are tested in order to determine whether they, separately or in combination with other equipment, will function properly in relation to electronic date recognition.

2) If confirmations and/or tests as mentioned in paragraph 1 show that the object might not function properly, the assured shall take the steps necessary to solve the problem.

3) In no case the insurer be liable for any loss caused by a negligent failure of the assured to comply with the requirements set out above. This clause shall in no way prejudice any other defence in respect of loss caused by date recognition problems.

4) In no case shall the insurer be liable for any loss, damage, liability or expense in respect of any software, programming, operating system, code or data.

Art. 5.10 INSTITUTE NOTICE OF CANCELLATION, AUTOMATIC TERMINATION OF COVER AND WAR AND NUCLEAR EXCLUSIONS CLAUSE – HULLS, ETC.

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. Cancellation

Cover hereunder in respect of the risks of war, etc may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters) The Underwriters agree however to reinstate cover subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.

2. Automatic Termination of Cover

Whether or not such notice of cancellation has been given cover hereunder in respect of the risks of war, etc. shall TERMINATE AUTOMATICALLY

2.1 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following:

United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China;

2.2 in respect of any vessel, in connection with which cover is granted hereunder, in the event of such vessel being requisitioned either for title or use.

3. Five Powers War and Nuclear Exclusions

This insurance excludes

3.1 loss damage liability or expense arising from

3.1.1 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following:

United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China;

3.1.2. requisition either for title or use.

3.2 loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or arising from

3.2.1 ionising radiation from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel

3.2.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof

3.2.3 any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

4 Law and Practice

This clause is subject to English law and practice.

Cover in respect of the risks of war, etc shall not become effective if, subsequent to acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of attachment of risk, there has occurred any event which would have automatically terminated cover under the provisions of this clause.

CL 359 Sold by Witherby & Co. Ltd, London

Art. 5.11 SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (JH2010/009 – 29/07/2010)

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

Art. 5.12 SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (JW2010/004 - 2nd August 2010)

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

Art. 5.13 – INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSE YACHTS (ed. 1.11.85)**1 PERILS**

Subject always to the exclusions hereinafter referred to, this insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by

1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

1.2 capture seizure arrest restraint or detention, and the consequences thereof or any attempt thereat

- 1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war
- 1.4 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
- 1.5 any terrorist or any person acting from a political motive
- 1.6 confiscation or expropriation.

Provided that the insurance against the perils under Clause 1 above (with the exception of Clause 1.4) shall not apply before the Vessel has been launched or whilst she is hauled out ashore.

2 INCORPORATION

The Institute Yacht Clauses I.11.85 except Clauses 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.1, 19, 20, 21, 22 and 23 are deemed to be incorporated in this insurance in so far as they do not conflict with the provisions of these clauses and providing that any indemnity in respect of any sum or sums for which the Assured may become legally liable in respect of any one accident or series of accidents arising out of the same event shall be limited to the sum stated for this purpose in this insurance or, if no such amount is stated, to the sum insured in respect of the Vessel.

3 DETAINMENT

In the event that the Vessel shall have been the subject of capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation, and the Assured shall thereby have lost the free use and disposal of the Vessel for a continuous period of 12 months then for the purpose of ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss the Assured shall be deemed to have been deprived of the possession of the Vessel without any likelihood of recovery.

4 EXCLUSIONS

This insurance excludes

4.1 loss damage liability or expense arising from

- 4.1.1 any detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter, hereinafter called a nuclear weapon of war
- 4.1.2 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries: United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China
- 4.1.3 requisition or pre-emption
- 4.1.4 capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation by or under the order of the government or any public or local authority of the country in which the Vessel is owned or registered
- 4.1.5 arrest restraint detainment confiscation or expropriation under quarantine regulations or by reason of infringement of any customs or trading regulations
- 4.1.6 the operation of ordinary judicial process, failure to provide security or to pay any fine or penalty or any financial cause
- 4.1.7 piracy (but this exclusion shall not affect cover under Clause 1.4)

4.2 loss damage liability or expense covered by the Institute Yacht Clauses I.11.85 or which would 'be recoverable thereunder but for Clause 12 hereof

4.3 any claim for any sum recoverable under any other insurance on the Vessel or which would be recoverable under such insurance but for the existence of this insurance

4.4 any claim for expenses arising from delay except such expenses as would be recoverable in principle in English law and practice under the York-Antwerp Rules 1974.

5 TERMINATION

5.1 This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties

5.2 Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall TERMINATE AUTOMATICALLY

5.2.1 upon the occurrence of any hostile detonation of any nuclear weapon of war as defined in Clause 4.1.1 wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Vessel may be involved

5.2.2 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries: United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China

5.2.3 in the event of the Vessel being requisitioned, either for title or use.

5.3 In the event either of cancellation by notice or of automatic termination of this insurance by reason of the operation of this Clause 5, or of the sale of the Vessel, pro rata net return of premium shall be payable to the Assured.

This insurance shall not become effective if, subsequent to its acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of its attachment, there has occurred any event which would have automatically terminated this insurance under the provisions of Clause 5 above.

CL329

Art. 5.14 TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE

This Policy excludes the provision of any insurance service, coverage or any benefit in connection with loss, damage or liability (i) resulting from activity in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Venezuela, Cuba, Libya, Russia or its territorial waters, contiguous zone, or its exclusive economic zone ("the waters") (with respect to the latter other than a mere passage through without scheduled stop in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Venezuela, Cuba, Libya, Russia or the waters with the exception of any international shipping lanes); (ii) incurred by the government of Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Venezuela, Cuba, Libya, Russia, persons or entities resident in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Venezuela, Cuba, Libya, Russia or located in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Venezuela, Cuba, Libya, Russia or its territorial waters; or (iii) resulting from activities that directly or indirectly, involve or benefit the government of Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Venezuela, Cuba, Libya, Russia, or persons or entities resident or located in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Venezuela, Cuba, Libya, Russia. However, this exclusion shall not apply to activities carried out, or services provided, in an emergency for the purposes of safety and/or security or where the related risk has been notified to the (re)insurer and the (re)insurer has confirmed cover for the respective risk in writing.

Art. 5.15 INSTITUTE YACHT CLAUSES TRANSIT CLAUSE

In consideration of the payment of an additional premium of it is agreed to extend this insurance to cover the Vessel in transit by road, rail, car-ferry or air, including loading and unloading from the conveyance, within, but no claim shall be allowed in respect of

- (a) Scratching, bruising and/or denting arising during transit covered by this Clause and the cost of consequent repainting or revarnishing,
- (b) Liability to third parties arising from any accident while the Vessel is being towed by or is attached to a motor vehicle or has broken away or become accidentally detached from a motor vehicle.

CL. 122 Sold by Witherby & Co. Ltd., London

Art. 5.16 NAVIGATION LIMITATIONS FOR HULL WAR, STRIKES, TERRORISM AND RELATED PERILS ENDORSEMENT (JW2005/001A)

1. NAVIGATION PROVISIONS

Unless and to the extent otherwise agreed by the Underwriters in accordance with Clause 2, the vessel or craft insured hereunder shall not enter sail for or deviate towards the territorial waters of any of the Countries or places, or any other waters described in the current List of Areas of Perceived Enhanced Risk (listed areas) as may be published from time to time in London by the Joint War Committee.

2. BREACH OF NAVIGATION PROVISIONS

(a) If the Insured wishes to secure continuation of coverage under this insurance for a voyage which would otherwise breach Clause 1, it shall give notice to Underwriters and shall only undertake such voyage if it agrees with the Underwriters any amended terms of cover and any additional premium which may be required by the Underwriters (b) In the event of any breach of any of the provisions of Clause 1, the Underwriters shall not be liable for any loss, damage, liability or expense arising out of or resulting from an accident or occurrence otherwise covered under this insurance during the period of breach, unless notice of such breach is given to the Underwriters as soon as practicable and any amended terms of cover and any additional premium required by them are agreed.

(c) The absence of prior notice shall not affect the cover under this insurance but it is a condition of this insurance that the Insured is bound to declare to the Underwriters all breaches of the provisions of Clause 1.

(d) If Clause 2(c) is deleted, continuation of coverage under this insurance is conditional upon notice to the Underwriters being given prior to the vessel or craft entering the listed areas.

3. REVISIONS TO LIST OF AREAS OF PERCEIVED ENHANCED RISK

(a) In the event that revisions to the List of Areas of Perceived Enhanced Risk are published by the Joint War Committee, these revisions shall not take effect for the purposes of Clause 1 and Clause 2 hereof unless the Underwriters shall have given 7 days notice of cancellation to the Insured for amendment of the listed areas.

(b) If a vessel or craft remains in the territorial waters of a Country or place after such Country or place has been added to the listed areas under Clause 3(a), the Underwriters shall not be liable for any loss, damage, liability or expense arising out of or resulting from an accident or occurrence otherwise covered under this insurance after expiry of that 7 day period unless notice is given to the Underwriters before the end of that 7 day period and any amended terms of cover and any additional premium required by them are agreed before the expiry of this period.

JW2005/001A

**Art. 5.17 LONDON BLOCKING AND TRAPPING ADDENDUM (ed. 1/10/83)
(For use with Institute War and Strikes Clauses Hulls – 1/10/83)**

It is hereby agreed that the inability of the Vessel to sail from any port, canal, waterway or other place to the high seas for a continuous period of 12 months as a result of the closure of the connecting channel to all vessels of such size or draft is within the term “restraint” appearing in clause 3 of the Institute War and Strikes Clauses – Hulls 1.10.83 provided that such closure has arisen through the blockage of the waterway by a warlike act , or act of national defense.

Art. 5.18 HULL, WAR, STRIKES, TERRORISM AND RELATED PERILS NOTICE OF CANCELLATION ADMINISTRATION CLAUSE

Where Underwriters wish to give 48 hours notice of cancellation of coverage of the Listed Areas (“Notice”), irrespective of any other cancellation provisions in the policy for the purpose of amending the terms conditions warranties and/or rates applicable to the Listed Areas, it is agreed as follows:

- 1 The Notice shall be given by the Leading Underwriter only on behalf of all Underwriters subscribing to this insurance to the Insured and the Insured’s broker by e mail which is deemed delivered when sent.
- 2 The Notice shall identify the policy (by number / Unique Market Reference [UMR], principal Assured, and Interest insured) to which the Notice applies.
 - 2.1 where the insurance covers both (a) War Risks and (b) marine and/or other non-war risks, the Notice shall only apply to the cover for War Risks;
 - 2.2 The coverage will be considered as automatically reinstated upon expiry of the Notice, subject to the terms of coverage of the Listed Areas being amended in line with the changes outlined in the Notice;
 - 2.3 in the absence of notice in writing having been received from the Assured prior to the expiry of the Notice,
 - (i) the Assured shall be deemed to have agreed to such amendment of the Listed Areas,
 - (ii) the coverage will be automatically reinstated upon expiry of the Notice subject to such amendment of the coverage in respect of the Listed Areas, and
 - (iii) such amendment shall be deemed to have been endorsed upon and form part of the insurance;
 - 2.4 where the Listed Areas applying to this insurance prior to the Notice have been the subject of any prior deletion amendment limitation or restriction, such deletion amendment limitation or restriction
 - (a) shall continue to apply mutatis mutandis to the new Listed Areas, but
 - (b) shall not apply to any port(s) and/or place(s) and/or area added in consequence of the Notice;
 - 2.5 should the insurance already be subject to navigation limitations so limiting the area of trading that any port(s) and/or place(s) and/or area to be added in consequence of the Notice would not in any case have been a permitted port(s) of call or area of trading, the insurance shall not be subject to the Notice.
- 3 If this clause is endorsed upon any reinsurance, the terms “Assured” and “insurance” shall be deemed to be amended to read “Reassured” and “reinsurance” respectively.

Art. 5.19 JOINT WAR COMMITTEE – HULL WAR, PIRACY, TERRORISM AND RELATED PERILS Listed Areas

JWC Listed Areas Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils (ed. 04.04.2022)	
Africa	
Benin	
Cabo Delgado, waters as defined overleaf	
Eritrea, but only South of 15° N	
Gulf of Guinea, waters as defined overleaf	
Libya	

Nigeria
Somalia
Togo
Europe
Sea of Azov and Black Sea waters plus inland waters as defined overleaf
Indian Ocean, Gulf of Aden and Southern Red Sea
Waters as defined overleaf
Asia
Pakistan
Middle East
Iran
Iraq, including all Iraqi offshore oil terminals
Israel
Lebanon
Oman (Musandam Governorate)
Persian or Arabian Gulf and adjacent waters as defined overleaf
Saudi Arabia (Gulf coast)
Saudi Arabia (Red Sea coast) excluding transits
Syria
United Arab Emirates
Yemen
Russia
South America
Venezuela, including all offshore installations in the Venezuelan EEZ

Avvertenza: l'elenco di cui alla tabella sopra riportata può essere soggetto a variazioni sulla base di decisioni della Commission di Londra. Si intende operante l'elenco in vigore al momento della sottoscrizione della Polizza.

Art. 5.20 JHC COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

1. Notwithstanding any provision to the contrary in this (re)insurance, it is hereby agreed that this (re)insurance excludes absolutely all Communicable Disease Loss, save where the conditions of the Infected Individual Exception are met.

2.1 "Communicable Disease Loss" shall mean all loss, damage, liability, or expense of whatsoever nature, proximately caused by or significantly caused by or contributed to by or resulting from or arising out of or in connection with any of the Excluded Circumstances, those Circumstances being

- a) a Communicable Disease, and/or
- b) the fear or threat, whether actual or perceived, of a Communicable Disease, and/or
- c) any recommendation, decision or measure, made or taken to restrict, prevent, reduce or slow the spread of infection of a Communicable Disease or to remove or minimise legal liability in respect of such a disease, whether made or taken by a public authority or a private entity and/or
- d) any recommendation, decision or measure made or taken to alter, reverse or remove any circumstance falling within (c) above, whether made or taken by a public authority or a private entity regardless of any other cause or circumstance contributing concurrently or in any other sequence thereto.

2.2 Without prejudice to the effect of Clauses 2.1 (a), (b) and (d), recommendations, decisions and measures by whomsoever taken to tie-up, lay-up or maintain at anchor, in port or elsewhere, any vessel, conveyance, rig or platform pending resumption of cruising, operation, trading, cargo loading or discharge or other customary use shall not constitute Excluded Circumstances, notwithstanding they or any of them may have been taken for the reasons set out in 2 (c) above.

3. "Communicable Disease" shall mean any disease, known or unknown, which can be transmitted by means of any substance or agent from one organism to another where:

- a) the substance or agent includes but is not limited to a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation or mutation of any of the foregoing, whether deemed living or not, and
- b) the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to human touch or contact, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission to or from or via any solid object or surface or liquid or gas and
- c) the disease, substance or agent may, acting alone or in conjunction with other co-morbidities, conditions, genetic susceptibilities, or with the human immune system, cause death, illness or bodily harm or temporarily or permanently impair human physical or mental health or adversely affect the value of or safe use of property of any kind.

4.1 The Infected Individual Exception shall apply where (1) the actions or decisions of any individual infected or allegedly infected with a Communicable Disease cause or contribute to an alleged loss event and (2) neither such action nor decision nor the alleged cause of the loss event itself was a recommendation, decision or measure as defined at 2.1 (c) or 2.1 (d) above.

4.2 Where those conditions are met, the fact or possibility that the individual's action(s) or decision(s) were impaired or affected by or caused by that individual's alleged or actual infection shall not exclude recovery of a Loss otherwise recoverable hereon provided always that there shall be no cover for loss, damage, liability, or expense arising from any increase in the spread, incidence, severity or recurrence of a Communicable Disease consequent on that individual's actions or decisions.

JH2020-007

4/08/2020

6. INSTITUTE TIME CLAUSES

Sezione valida per sole Unità Porta passeggeri uso turistico (Commercial Hull)

Le clausole riportate in questa sezione possono essere concesse esclusivamente a discrezione della Direzione, operano solo se espressamente richiamate in Scheda di Polizza e sempre in abbinamento alla sezione Danni materiali e diretti all'Unità.

Art. 6.1 CAPITOLATO CAMOGLI (ed. 1988)

Versione italiana

POLIZZA DI ASSICURAZIONE MARITTIMA SU CORPO E MACCHINE DI NAVI A SCAFO METALLICO E SU ALTRI INTERESSI ARMATORIALI (alle Condizioni delle Clausole dell'Institute of London Underwriters)

(Polizza Camogli 1988)

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Condizioni di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata alle condizioni delle allegato clausole dell'Institute of London Underwriters, indicate all'art. 1 delle Condizioni Addizionali, nelle quali le espressioni "For use only with the marine policy form" e "The insurance is subject to English law and practice" riportate sul frontespizio si intendono cancellate.

Art. 2

Legge regolatrice del Contratto e interpretazioni delle clausole inglesi

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Le clausole inglesi allegato alla presente Polizza dovranno tuttavia essere interpretate e applicate così come sono interpretate e applicate in Inghilterra.

Art. 3

Giurisdizione e foro competente

Tutte le controversie relative al presente Contratto sono soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana. Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il Contratto.

Art. 4

Valutazione della nave

Il valore attribuito alla nave nella Polizza in conformità all'art. 515 del Codice della Navigazione equivale a stima e salvo patto contrario comprende:

lo scafo con tutte le sue pertinenze ed accessori;
l'Apparato motore con i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto;
e, se di proprietà dell'Assicurato,

English version

POLICY OF MARINE INSURANCE ON HULL AND MACHINERY OF VESSELS AND OTHER SHIP-OWNERS INTERESTS (at the Conditions of the Institute of London Underwriters Clauses)

(Polizza Camogli – edition 1988)

GENERAL CONDITIONS

Art. 1

Conditions of insurance

The insurance is granted at the conditions of the attached Clauses of the Institute of London Underwriters, as indicated in rt. 1 of the "Additional Conditions"; where the expressions "For the use only with the new marine policy form" and "This insurance is subject to English law and practice" referred to in the heading are deemed to be cancelled.

Art. 2

Law governing the contract and interpretation of the English Clauses

This contract is governed by the Italian law. The English Clauses attached to this Policy must nevertheless be interpreted and applied as they are interpreted and applied in England.

Art. 3

Jurisdiction and competent Court

Any dispute in connection with this contract is solely subject to Italian jurisdiction. Competent Court, at plaintiff's option, is solely the one of the place of residence of the Head Office of the Company or the Agency having in charge this contract or where this contract has been concluded.

Art. 4

Value of the vessel

The value of the vessel fixed by this policy in accordance with art. 515 of the Code of Navigation is deemed to be agreed value and in the absence of any agreement to the contrary it includes:

the Hull with all its outfits and accessories;
the Main Engine with all its auxiliaries and spare parts;

impianti radiotelegrafici e radiotelefonici; le vettovaglie, il combustibile ed ogni altra provvista.

**Art. 5
Premio**

Il Premio è annuo ed unico: è dovuto per intero anche se ne è convenuto il frazionamento in rate, salvo eventuali restituzioni di Premio previste dalle allegate clausole dell'Institute of London Underwriters.

In caso di Indennizzo per Perdita Totale (effettiva, costruttiva o transatta) della nave conseguente ad un Sinistro avvenuto nel corso di Polizza di durata inferiore all'anno, ovvero verificatosi nel tempo per il quale la Polizza risulta prorogata (sia automaticamente, sia per accordo) oltre la scadenza originaria pattuita, la Società avrà diritto al pagamento di un Premio complementare pari alla differenza fra l'intero Premio annuo e quanto pagato per la copertura inferiore all'anno o per la proroga.

**Art. 6
Pagamento del Premio**

Il Premio o le rate di Premio, gli accessori e le imposte devono essere pagati in contanti presso la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il Contratto.

**Art. 7
Fallimento dell'Assicurato**

Fatte salve le previsioni di cessazione automatica della copertura per cambiamento di gestione o altro, contenute nelle clausole dell'Institute of London Underwriters allegate, in caso di fallimento o concordato preventivo o amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa dell'Assicurato, la Società ha facoltà di recedere dal Contratto dandone avviso mediante lettera raccomandata.

Il recesso avrà effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno dalla data di ricezione della raccomandata; a richiesta dell'Assicurato, qualora la nave sia in viaggio al momento di ricezione della raccomandata, il recesso avrà effetto dall'arrivo della nave nel porto di destino, se la nave viaggia in zavorra, o all'arrivo nell'ultimo porto di scarica, se la nave viaggia con carico.

Il recesso implica rinuncia da parte della Società al residuo Premio dalla data di cessazione della copertura.

and, if the property of the Assured, radiotelegraphic, radiotelephoning equipments; victuals, bunkers and all other provisions.

**Art. 5
Premium**

The premium is annual and due in full even if made payable by instalments, except for any return of premium provisions contained in the attached Clauses of the Institute of London Underwriters. In case of indemnity for total loss (whether actual, constructive or compromised) of the vessel consequence of a casualty which occurred under a policy covering period of less than 12 months, or which took place during the continuation of a policy (whether by agreement or automatic) beyond the original expiry date, the Underwriters shall be entitled to the payment of a supplementary premium equal to the difference between the full annual premium and the premium paid for the period of less than one year, or for the continuation.

**Art. 6
Payment of premium**

The premium or the premium instalments, the additional charges and the taxes must be paid in cash at the Underwriters Head Office or at the Agency having in charge this contract or where this contract has been concluded.

**Art. 7
Bankruptcy of the Assured**

Except for the provisions in respect of the automatic termination of the cover at the time of change of management etc., contained in the attached Clauses of the Institute of London Underwriters, in case of bankruptcy or deed of arrangement or controlled administration or compulsory liquidation of the Assured, the Underwriters shall be entitled to cancel the contract giving notice thereof by registered letter.

The cancellation will take effect as from midnight of the 15th day from the date of receipt of the registered letter; on request of the Assured, should the vessel be at sea, the cancellation will take effect from arrival at the final port of destination if the vessel is in ballast, or from arrival at the final port of discharge if the vessel has cargo on board.

The cancellation implies waiver by the Underwriters of the residual premium from the date of termination of the cover.

Art. 8**Notifica del danno**

Il riferimento al Lloyd's Agent contenuto nelle alleghe clausole inglesi si intende annullato e pertanto la denuncia del danno dovrà essere effettuata per iscritto alla Direzione della Società o all'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il Contratto.

Art. 9**Abbandono**

L'Assicurato può abbandonare alla Società la nave ed esigere l'Indennità per Perdita Totale nei seguenti casi:

quando ricorrono gli estremi previsti dall'art. 540 lett. A e b Cod. Nav.;

quando ricorrono gli estremi previsti dalla clausola "Constructive Total Loss" delle condizioni inglesi alleghe;

quando l'Assicurato, per il verificarsi di un Rischio coperto, è privato del possesso della nave sia definitivamente, sia per un periodo di 12 mesi al termine del quale non è prevedibile un imminente recupero ovvero quando, decorsi 12 mesi di spossessamento, il costo di recupero ecceda il valore assicurato.

L'Abbandono deve essere notificato alla Società nella forma prevista dalla legge italiana.

Art. 10**Pagamento delle Indennità**

La Società pagherà le Indennità a suo carico entro trenta giorni dal completamento della "liquidazione di avaria", salvo i casi di sospensione della liquidazione e del pagamento previsti dalla presente Polizza o dalla legge. All'atto del pagamento dell'Indennità relativa ad una perdita od avaria, la Società avrà facoltà di compensare le rate di Premio non scadute sulla Polizza per la quale paga il danno.

Art. 11**Inchiesta sul Sinistro**

Nel caso che l'Autorità proceda ad inchiesta per l'accertamento della responsabilità personale dell'Assicurato relativa ad un Sinistro, il pagamento dell'Indennità assicurativa eventualmente dovuta in dipendenza del Sinistro stesso resta sospeso fino alla chiusura dell'inchiesta; se gli atti dell'inchiesta vengono trasmessi all'autorità giudiziaria, o se comunque viene iniziata un'istruttoria penale a carico dell'Assicurato in relazione al Sinistro, il pagamento dell'Indennità resta sospeso fino alla pronuncia del magistrato penale.

Art. 8**Notice of claims**

Reference to Lloyd's Agent made in the attached English Clauses is deemed to be void: notice of claims must be given in writing to the Underwriting at their Head Office or to the Agency having in charge this contract or where this contract has been concluded.

Art. 9**Abandonment**

The Assured may abandon the vessel to Underwriters and claim the total loss indemnity in the following cases:

where the circumstances as provided by the art. 540 letters a and b of the Code of Navigation apply;

where the circumstances as provided by the "Constructive Total Loss" Clause of the attached English Clause apply;

where the Assured in consequence of an insured peril is deprived of the vessel either definitely or for a period of 12 months on expiry of which an imminent recovery is not foreseeable or where the 12 months period having elapsed the cost of recovering the ship would exceed her insured value when recovered.

The abandonment must be served to the Underwriters in the form prescribed by Italian Law.

Art. 10**Payment of Indemnities**

The Underwriters shall pay the indemnities due by them within 30 days from the completion of the "Average Adjustment" except in cases of suspension of the adjustment and of the payment as provided for by this Policy or by law.

Upon payment of an indemnity the Underwriters shall be entitled to compensate the premium instalments not yet due under this policy.

Art. 11**Casualty enquiry**

In the event of Authorities conducting an enquiry to ascertain personal liability of the Assured in relation to a casualty, payment by the Underwriters of the insurance indemnity, which might be due in relation to the same casualty, is suspended until the closing of the said enquiry. If the findings of the enquiry are remitted to the judicial authority or if criminal proceedings against the Assured are commenced in relation to the casualty, payment of the indemnity is suspended until the decision of the criminal judge.

Art. 12**Coassicurazione e delega**

Qualora l'Assicurazione prestata con la presente Polizza sia ripartita in coassicurazione fra più assicuratori per quote determinate, tutti i rapporti inerenti al Contratto sono svolti unicamente con la Società cui è affidata la delega, la quale ne darà a sua volta comunicazione agli altri assicuratori. Questi sono tenuti a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune.

Ciascuna Società è tenuta al pagamento delle Indennità liquidate soltanto in proporzione della quota rispettivamente assunta ed è responsabile solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Art. 13**Imposte**

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12**Coinsurance and leadership**

Should this policy be shared in coinsurance with other Insurers, all matters concerning the policy will be dealt with only with the Leading Underwriters who shall in turn advise Coinsurers. The Coinsurers are to accept as valid and bringing all ordinary acts made by the Leading Underwriters for common interest.

Each of the Coinsurers is bound to the payment of indemnities in proportion to the share underwritten and is liable only for such share, the coinsurance not implying any joint and several liability whatever.

Art. 13**Taxes**

Taxes and any other dues present or future as provided by Law relative to the premium, the contract and all that is connected therewith shall be for the account of the Assured even if payment thereof has been advanced by the Underwriters.

Art. 6.2 INSTITUTE TIME CLAUSES (Hull) (01/10/83)**1 – Navigation**

1.1 The Vessel is covered subject to the provisions of this insurance at all times and has leave to sail or navigate with or without pilots, to go on trial trips and to assist and tow vessels or craft in distress, but it is warranted that the Vessel shall not be towed, except as is customary or to the first safe port or place when in need of assistance, or undertake towage or salvage services under a contract previously arranged by the Assured and/or Owners and/or Managers and/or Charterers.

This Clause 1.1 shall not exclude customary towage in connection with loading and discharging.

1.2 In the event of the Vessel being employed in trading operations which entail cargo loading or discharging at sea from or into another vessel (not being a harbour or inshore craft) no claim shall be recoverable under this insurance for loss of or damage to the Vessel or liability to any other vessel arising from such loading or discharging operations, including whilst approaching, lying alongside and leaving, unless previous notice that the Vessel is to be employed in such operations has been given to the Underwriters and any amended terms of cover and any additional premium required by them have been agreed.

1.3 In the event of the Vessel sailing (with or without cargo) with an intention of being (a) broken up, or (b) sold for breaking up, any claim for loss of or damage to the Vessel occurring subsequent to such sailing shall be limited to the market value of the Vessel as scrap at the time when the loss or damage is sustained, unless previous notice has been given to the Underwriters and any amendments to the terms of cover insured value and premium required by them have been agreed. Nothing in this Clause 1.3 shall affect claims under Clauses 8 and/or 11.

2 – Continuation

Should the Vessel at the expiration of this insurance be at sea or in distress or at a port of refuge or of call, she shall, provided previous notice be given to the Underwriters, be held covered at a pro rata monthly premium to her port of destination.

3 – Breach Of Warranty

Held covered in case of any breach of warranty as to cargo, trade, locality towage, salvage services or date of sailing, provided notice be given to the Underwriters immediately after receipt of advices and any amended terms of cover and any additional premium required by them be agreed.

4 – Termination

This Clause 4 shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this insurance inconsistent therewith. Unless the Underwriters agree to the contrary in writing, this insurance shall terminate automatically at the time of:

4.1 change of the Classification Society of the Vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein, provided that if the Vessel is at sea such automatic termination shall be deferred until arrival at her next port. However where such change, suspension, discontinuance or withdrawal of her Class has resulted from loss or damage covered by Clause 6 of this insurance or which would be covered by an insurance of the Vessel subject to current Institute War and Strikes Clauses Hulls-Time such automatic termination shall only operate should the Vessel sail from her next port without the prior approval of the Classification Society.

4.2 any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new management, or charter on a bareboat basis, or requisition for title or use of the Vessel, provided that, if the Vessel has cargo on board and has already sailed from her loading port or is at sea in ballast, such automatic termination shall if required be deferred, whilst the Vessel continues her planned voyage, until arrival at final port of discharge if with cargo or at port of destination if in ballast. However in the event a requisition for title or use without the prior execution of a written agreement by the Assured, such automatic termination shall occur fifteen days after such requisition whether the Vessel is at sea or in port.

A pro rata daily net return of premium shall be made.

5 – Assignment

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognized by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

6 – Perils

6.1 This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

6.1.1. perils of the seas rivers lakes or other navigable waters

6.1.2 fire, explosion

6.1.3 violent theft by persons from outside the Vessel

6.1.4 jettison

6.1.5 piracy

6.1.6 breakdown of or accident to nuclear installations or reactors

6.1.7 contact with aircraft or similar objects, or objects falling therefrom, land conveyance, dock or harbour equipment or installation

6.1.8 earthquake volcanic eruption or lightning.

6.2 This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

6.2.1 accidents in loading discharging or shifting cargo or fuel

6.2.2 bursting of boilers breakage of shafts or any latent defect in the machinery or hull

6.2.3 negligence of Master Officers Crew or Pilots

6.2.4 negligence of repairers or charterers provided such repairers or charterers are not an Assured hereunder

6.2.5 barratry of Master Officers or Crew provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Managers.

6.3 Master Officers Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 6 should they hold shares in the Vessel

7 – Pollution hazard

This insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by any governmental authority acting under the powers vested in it to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the Vessel for which the Underwriters are liable under this insurance, provided such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the Assured, the Owners, or Managers of the Vessel or any of them to prevent or mitigate such hazard or threat. Master, Officers, Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 7 should they hold shares in the Vessel.

8 – 3/4THS Collision liability

8.1 The Underwriters agree to Indemnify the Assured for three-fourths of any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable by way of damages for

8.1.1. loss of or damage to any other vessel or property on any other vessel

8.1.2 delay to or loss of use of any such other vessel or property thereon

8.1.3 general average of, salvage of, or salvage under contract of, any such other vessel or property thereon, where such payment by the Assured is in consequence of the Vessel hereby insured coming into collision with any other vessel.

8.2 The indemnity provided by this Clause 8 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and conditions of this insurance and shall be subject to the following provisions:

8.2.1 Where the insured Vessel is in collision with another vessel and both vessels are to blame then, unless the liability of one or both vessels becomes limited by law, the indemnity under this Clause 8 shall be calculated on the principle of cross-liabilities as if the respective Owners had been compelled to pay to each other such proportion of each other's damages as may have been properly allowed in ascertaining the balance or sum payable by or to the Assured in consequence of the collision,

8.2.2 In no case shall the Underwriters' total liability under Clauses 8.1 and 8.2 exceed their proportionate part of three-fourths of the insured value of the Vessel hereby insured in respect of any one collision.

Exclusions

8.4 Provided always that this Clause 8 shall in no case extend to any sum which the Assured shall pay for or in respect of

8.4.1 removal or disposal of obstructions, wrecks, cargoes or any other thing whatsoever

8.4.2 any real or personal property or thing whatsoever except other vessels or property on other vessels

8.4.3 the cargo or other property on, or the engagements of, the insured Vessel

8.4.4 loss of life, personal injury or illness

8.4.5 pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever (except other vessels with which the insured Vessel is in collision or property on such other vessels).

8.3 The Underwriters will also pay three-fourths of the legal costs incurred by the Assured or which the Assured may be compelled to pay in contesting liability or taking proceedings to limit liability with the prior written consent of the Underwriters.

9 – Sistership

Should the Vessel hereby insured come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part to the same Owners or under the same management, the Assured shall have the same rights under this insurance as they would have were the other vessel entirely the property of Owners not interested in the Vessel hereby insured; but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Underwriters and the Assured.

10 – Notice of claim and tenders

10.1 In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this insurance, notice shall be given to the Underwriters prior to survey and also, if the Vessel is abroad, to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so desire.

10.2 The Underwriters shall be entitled to decide the port to which the Vessel shall proceed for docking or repair (the actual additional expense of the voyage arising from compliance with the Underwriters' requirements being refunded to the Assured) and shall have a right of veto concerning a place of repair or a repairing firm.

10.3 The Underwriters may also take tenders or may require further tenders to be taken for the repair of the Vessel.

Where such a tender has been taken and a tender is accepted with the approval of the Underwriters, an allowance shall be made at the rate of 300fo per annum on the insured value for time lost between the despatch of the invitations to tender required by Underwriters and the acceptance of a tender to the extent that such time is lost solely as the result of tenders having been taken and provided that the tender is accepted without delay after receipt of the Underwriters' approval.

Due credit shall be given against the allowance as above for any amounts recovered in respect of fuel and stores and wages and maintenance of the Master Officers and Crew or any member thereof, including amounts allowed in general average, and for any amounts recovered from third parties in respect of damages for detention and/or loss of profit and/or running expenses, for the period covered by the tender allowance or any part hereof, Where a part of the cost of the repair of damage other than a fixed deductible is not recoverable from the Underwriters, the allowance shall be reduced by a similar proportion.

10.4 In the event of failure to comply with the conditions of this Clause 10 a deduction of 15% shall be made from the amount of the ascertained claim.

11 – General average and salvage

11.1 This insurance covers the Vessel's proportion of salvage, salvage charges and/or general average, reduced in respect of any under-insurance, but in case of general average sacrifice of the Vessel the Assured may recover in respect of the whole loss without first enforcing their right of contribution from other parties.

11.2 Adjustment to be according to the law and practice obtaining at the place where the adventure ends, as if the contract of affreightment contained no special terms upon the subject: but where the contract of affreightment so provides the adjustment shall be according to the York-Antwerp Rules.

11.3 When the Vessel sails in ballast, not under charter the provisions of the York-Antwerp Rules, 1974 (excluding Rules XX and XXI) shall be applicable, and the voyage for this purpose shall be deemed to continue from the port or place of departure until the arrival of the Vessel at the first port or place thereafter other than a port or place of refuge or a port or place of call for bunkering only. If at any such intermediate port or place there is an abandonment of the adventure originally contemplated the voyage shall thereupon be deemed to be terminated.

11.4 No claim under this Clause 11 shall in any case be allowed where the loss was not incurred to avoid or in connection with the avoidance of a peril insured against.

12 – Deductible

12.1 No claim arising from a peril insured against shall be payable under this insurance unless the aggregate of all such claims arising out of each separate accident or occurrence (including claims under Clauses 8,11 and 13) exceeds _____ in which case this sum shall be deducted. Nevertheless the expense of sighting the bottom after stranding, if reasonably incurred specially for that purpose, shall be paid even if no damage be found. This Clause 12,1 shall not apply to a claim for total or constructive total loss of the Vessel or in the event of such a claim, to any associated claim under Clause 13 arising from the same accident or occurrence.

12.2 Claims for damage by heavy weather occurring during a single sea passage between two successive ports shall be treated as being due to one accident. In the case of such heavy weather extending over a period not wholly covered by this insurance the deductible to be applied to the claim recoverable hereunder shall be the proportion of the above deductible that the number of days of such heavy weather falling within the period of this insurance bears to the number of days of heavy weather during the single sea passage. The expression "heavy weather" in this Clause 12.2 shall be deemed to include contact with floating ice.

12.3 Excluding any interest comprised therein, recoveries against any claim which is subject to the above deductible shall be credited to the Underwriters in full to the extent of the sum by which the aggregate of the claim unreduced by any recoveries exceeds the above deductible.

12.4 Interest comprised in recoveries shall be apportioned between the Assured and the Underwriters, taking into account the sums paid by the Underwriters and the dates when such payments were made, notwithstanding that by the addition of interest the Underwriters may receive a larger sum than they have paid.

13 – Duty of assured (sue and labour)

13.1 In case of any loss or misfortune it is the duty of the Assured and their servants and agents to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimizing a loss which would be recoverable under this insurance.

13.2 Subject to the provisions below and to Clause 12 the Underwriters will contribute to charges properly and reasonably incurred by the Assured their servants or agents for such measures. General average, salvage charges (except as provided for in Clause 13,5) and collision defence or attack costs are not recoverable under this Clause 13.

13.3 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

13.4 When expenses are incurred pursuant to this Clause 13 the liability under this insurance shall not exceed the proportion of such expenses that the amount insured hereunder bears to the value of the Vessel as stated herein, or to the sound value of the Vessel at the time of the occurrence giving rise to the expenditure if the sound value exceeds that value. Where the Underwriters have admitted a claim for total loss and property insured by this insurance is saved, the foregoing provisions shall not apply unless the expenses of suing and labouring exceed the value of such property saved and then shall apply only to the amount of the expenses which is in excess of such value.

13.5 When a claim for total loss of the Vessel is admitted under this insurance and expenses have been reasonably incurred in saving or attempting to save the Vessel and other property and there are no proceeds, or the expenses exceed the proceeds, then this insurance shall bear its pro rata share of such proportion of the expenses, or of the expenses in excess of the proceeds, as the case may be, as may reasonably be regarded as having been incurred in respect of the Vessel; but if the Vessel be insured for less than its sound value at the time of the occurrence giving rise to the expenditure, the amount recoverable under this clause shall be reduced in proportion to the under-insurance.

13.6 The sum recoverable under this Clause 13 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but shall in no circumstances exceed the amount insured under this insurance in respect of the Vessel.

14 – New for old

Claims payable without deduction new for old.

15 – Bottom treatment

In no case shall a claim be allowed in respect of scraping gritblasting and/or other surface preparation or painting of the Vessel's bottom except that

15.1 gritblasting and/or other surface preparation of new bottom plates ashore and supplying and applying any "shop" primer thereto,

15.2 gritblasting and/or other surface preparation of: the butts or area of plating immediately adjacent to any renewed or refitted plating damaged during the course of welding and/or repairs, areas of plating damaged during the course of fairing, either in place or ashore,

15.3 supplying and applying the first coat of primer/anti-corrosive to those particular areas mentioned in 15.1 and 15.2 above, shall be allowed as part of the reasonable cost of repairs in respect of bottom plating damaged by an insured peril.

16 – Wages and maintenance

No claims shall be allowed, other than in general average, for wages and maintenance of the Master Officers and Crew, or any member thereof except when incurred solely for the necessary removal of the Vessel from one port to another for the repair of damage covered by the Underwriters, or for trial trips for such repairs, and then only for such wages and maintenance as are incurred whilst the Vessel is under way.

17 – Agency commission

In no case shall any sum be allowed under this insurance either by way of remuneration of the Assured for time and trouble taken to obtain and supply information or documents or in respect of the commission or charges of any manager, agent, managing or agency company or the like, appointed by or on behalf of the Assured to perform such services.

18 – Unrepaired damage

18.1 The measure of indemnity in respect of claims for unrepaired damage shall be the reasonable depreciation in the market value of the Vessel at the time this insurance terminates arising from such unrepaired damage, but not exceeding the reasonable cost of repairs.

18.2 In no case shall the Underwriters be liable for unrepaired damage in the event of a subsequent total loss (whether or not covered under this insurance) sustained during the period covered by this insurance or any extension thereof.

18.3 The Underwriters shall not be liable in respect of unrepaired damage for more than the insured value at the time this insurance terminates.

19 – Constructive total loss

19.1 In ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break-up value of the Vessel or wreck shall be taken into account.

19.2 No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this determination, only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account.

20 – Freight waiver

In the event of total or constructive total loss no claim to be made by the Underwriters for freight whether notice of abandonment has been given or not.

21 – Disbursement warranty

21.1 Additional insurances as follows are permitted:

21.1.1. Disbursements, Managers' Commissions, Profits or Excess or increased Value of Hull and Machinery. A sum not exceeding 25% of the value stated herein.

21.1.2 Freight, Chartered Freight or Anticipated Freight, insured for time. A sum not exceeding 25% of the value as stated herein less any sum insured, however described, under 21.1.1.

21.1.3 Freight, or Hire, under contracts for voyage. A sum not exceeding the gross freight or hire for the current cargo passage and next succeeding cargo passage (such insurance to include, if required, a preliminary and an intermediate ballast passage) plus the charges of insurance. In the case of a voyage charter where payment is made on a time basis, the sum permitted for insurance shall be calculated on the estimated duration of the voyage, subject to the limitation of two cargo passages as laid down herein. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the freight or hire is advanced or earned by the gross amount so advanced or earned.

21.1.4 Anticipated Freight if the Vessel sails in ballast and not under Charter. A sum not exceeding the anticipated gross freight on next cargo passage, such sum to be reasonably estimated on the basis of the

current rate of freight at time of insurance plus the charges of insurance. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured

21.1.5 Time Charter Hire or Charter Hire for Series of Voyages. A sum not exceeding 50% of the gross hire which is to be earned under the charter in a period not exceeding 18 months. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the hire is advanced or earned under the charter by 50% of the gross amount so advanced or earned but the sum insured need not be reduced while the total of the sums insured under 21.1.2 and 21.1.5 does not exceed 50% of the gross hire still to be earned under the charter. An insurance under this Section may begin on the signing of the charter.

21.1.6 Premiums. A sum not exceeding the actual premiums of all interests insured for a period not exceeding 12 months (excluding premiums insured under the foregoing sections but including, if required, the premium or estimated calls on any Club or War etc. Risk insurance) reducing pro rata monthly.

21.1.7 Returns of Premium. A sum not exceeding the actual returns which are allowable under any insurance but which would not be recoverable thereunder in the event of a total loss of the Vessel whether by insured perils or otherwise.

21.1.8 Insurance irrespective of amount insured against: Any risks excluded by Clauses 23, 24, 25 and 26 below.

21.2 Warranted that no insurance on any interests enumerated in the foregoing 21.1.1 to 21.1.7 in excess of the amounts permitted therein and no other insurance which includes total loss of the Vessel P.P.I., F.I.A., OI subject to any other like term, is or shall be effected to operate during the currency of this insurance by or for account of the Assured, Owners, Managers or Mortgagees, Provided always that a breach of this warranty shall not afford the Underwriters any defence to a claim by a Mortgagee who has accepted this insurance without knowledge of such breach.

22 – Returns for lay-up and cancellation

22.1 To return as follows:

22.1.1 Pro rata monthly net for each uncommenced month if this insurance be cancelled by agreement.

22.1.2 For each period of 30 consecutive days the Vessel may be laid up in a port or in a layup area provided such port or lay-up area is approved by the Underwriters (with special liberties as hereinafter allowed)

(a) per cent not under repair

(b) per cent under repair If the Vessel is under repair during part only of a period for which a return is claimable, the return shall be calculated pro rata to the number of days under (a) and (b) respectively.

22.2 – Provided always that

22.2.1 a total loss of the Vessel, whether by insured perils or otherwise, has not occurred during the period covered by this insurance or any extension thereof.

22.2.2 in no case shall a return be allowed when the Vessel is lying in exposed or unprotected waters, or in a port or lay-up area not approved by the Underwriters but, provided the Underwriters agree that such non-approved lay-up area is deemed to be within the vicinity of the approved port or lay-up area, days during which the Vessel is laid up in such nonapproved lay-up area may be added to days in the approved port or lay-up area to calculate a period of 30 consecutive days and a return shall be allowed for the proportion of such period during which the Vessel is actually laid up in the approved port or lay-up area.

22.2.3 loading or discharging operations or the presence of cargo on board shall not debar returns but no return shall be allowed for any period during which the Vessel is being used for the storage of cargo or for lightening purposes.

22.2.4 in the event of any amendment of the annual rate, the above rates of return shall be adjusted accordingly.

22.2.5 in the event of any return recoverable under this Clause 22 being based on 30 consecutive days which fall on successive insurances effected for the same Assured, this insurance shall only be liable for an amount calculated at pro rata of the period rates 22.1.2 (a) and/or (b) above for the number of days which come within the period of this insurance and to which a return is actually applicable. Such overlapping period shall run, at the option of the Assured, either from the first day on which the Vessel is laid up or the first day of a period of 30 consecutive days as provided under 22.1.2 (a) or (b), or 22.2.2 above.

The following clauses (23-26) shall be paramount and shall override anything in this insurance inconsistent therewith.

23 – War exclusion

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

23.1 war civil war revolution rebellion insurrection or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.

23.2 capture seizure arrest restraint or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat.

23.3 derelict mines, torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

24 – Strikes exclusion

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

24.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions.

24.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

25 – Malicious acts exclusion

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from

25.1 the detonation of an explosive

25.2 any weapon of war and caused by any person acting maliciously or from a political motive.

26 – Nuclear exclusion

In no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense arising from any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

Art. 6.3 INSTITUTE WAR AND STRIKE CLAUSES YACHTS (ED. 1.11.85)

1 PERILS

Subject always to the exclusions hereinafter referred to, this insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by

1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, and the consequences thereof or any attempt thereat

1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war

1.4 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

1.5 any terrorist or any person acting from a political motive

1.6 confiscation or expropriation.

Provided that the insurance against the perils under Clause 1 above (with the exception of Clause 1.4) shall not apply before the Vessel has been launched or whilst she is hauled out ashore.

2 INCORPORATION

The Institute Yacht Clauses l.11.85 except Clauses 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.1, 19, 20, 21, 22 and 23 are deemed to be incorporated in this insurance in so far as they do not conflict with the provisions of these clauses and providing that any indemnity in respect of any sum or sums for which the Assured may become legally liable in respect of any one accident or series of accidents arising out of the same event shall be limited to the sum stated for this purpose in this insurance or, if no such amount is stated, to the sum insured in respect of the Vessel.

3 DETAINMENT

In the event that the Vessel shall have been the subject of capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation, and the Assured shall thereby have lost the free use and disposal of the Vessel for a continuous period of 12 months then for the purpose of ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss the Assured shall be deemed to have been deprived of the possession of the Vessel without any likelihood of recovery.

4 EXCLUSIONS

This insurance excludes

4.1 loss damage liability or expense arising from

4.1.1 any detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter, hereinafter called a nuclear weapon of war

4.1.2 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries: United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China

4.1.3 requisition or pre-emption

4.1.4 capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation by or under the order of the government or any public or local authority of the country in which the Vessel is owned or registered

4.1.5 arrest restraint detainment confiscation or expropriation under quarantine regulations or by reason of infringement of any customs or trading regulations

4.1.6 the operation of ordinary judicial process, failure to provide security or to pay any fine or penalty or any financial cause

4.1.7 piracy (but this exclusion shall not affect cover under Clause 1.4)

4.2 loss damage liability or expense covered by the

Institute Yacht Clauses l.11.85 or which would be recoverable thereunder but for Clause 12 hereof

4.3 any claim for any sum recoverable under any other insurance on the Vessel or which would be recoverable under such insurance but for the existence of this insurance

4.4 any claim for expenses arising from delay except such expenses as would be recoverable in principle in English Law and practice under the York-Antwerp Rules 1974.

5 TERMINATION

5.1 This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties

5.2 Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall TERMINATE AUTOMATICALLY

5.2.1 upon the occurrence of any hostile detonation of any nuclear weapon of war as defined in Clause 4.1.1 wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Vessel may be involved

5.2.2 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries: United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China

5.2.3 in the event of the Vessel being requisitioned, either for title or use.

5.3 In the event either of cancellation by notice or of automatic termination of this insurance by reason of the operation of this Clause 5, or of the sale of the Vessel, pro rata net return of premium shall be payable to the Assured.

This insurance shall not become effective if, subsequent to its acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of its attachment, there has occurred any event which would have automatically terminated this insurance under the provisions of Clause 5 above.

Art. 6.4 HULL WAR, STRIKES, TERRORISM AND RELATED PERILS NOTICE OF CANCELLATION ADMINISTRATION CLAUSE

Where Underwriters wish to give notice of cancellation (herein "Notice") in accordance with the terms of the insurance (to which this clause is attached) for the purpose of amending the terms conditions warranties and/or rates, it is agreed as follows:

1 the Notice shall be given by the Leading Underwriter only (on behalf of all Underwriters subscribing to this insurance).

2 the Notice shall identify the policy (by number / Unique Market Reference [UMR], principal Assured, and Interest insured) to which the Notice applies.

3 where the Notice is given through the broker, the Notice shall be deferred by three working days to enable the broker to transmit the Notice to the Assured(s), mortgagee(s) and other parties to whom the broker has an obligation to transmit the Notice.

4 if the Notice is given for the purpose of amending the listed areas applicable under the Navigation Limitations for War, Strikes, Terrorism and Related Perils (herein "War Risks"):

4.1 where the insurance covers both (a) War Risks and (b) marine and/or other nonwar risks, the Notice shall only apply to the cover for War Risks;

4.2 the insurances will be considered as automatically reinstated upon expiry of the Notice, subject to the said listed areas being amended in line with the changes outlined in the Notice;

4.3 in the absence of notice in writing having been received from the Assured prior to the expiry of the Notice, (i) the Assured shall be deemed to have agreed to such amendment of the said listed areas, (ii) the insurance will be automatically reinstated upon expiry of the Notice subject to such amendment of the said listed areas, and (iii) such amendment shall be deemed to have been endorsed upon and form part of the insurance;

4.4 where the listed areas applying to this insurance prior to the Notice have been the subject of any deletion amendment limitation or restriction, such deletion amendment limitation or restriction

(a) shall continue to apply mutatis mutandis to the new listed areas, but

(b) shall not apply to any port(s) and/or place(s) and/or area added in consequence of the Notice;

4.5 notwithstanding the foregoing, should the insurance already be subject to navigation limitations so limiting the area of trading that any port(s) and/or place(s) and/or area to be added in consequence of the Notice would not in any case have been a permitted port(s) of call or area of trading, the insurance shall not be subject to the Notice.

5 if this clause is endorsed upon any policy or contract of reinsurance, the terms "Assured" and "insurance" shall be deemed to be amended to read "Reassured" and "reinsurance" respectively.

JW2005/001B - 20 June 2005

Art. 6.5 INSTITUTE YACHT CLAUSES MACHINERY DAMAGE EXTENSION CLAUSE

Notwithstanding the provisions of Clauses 9.2.2.1, 9.2.2.2 and 10.10 of the Institute Yacht Clauses 1/11/85, but subject always to the other terms and conditions of this insurance, cover is extended to include loss of or damage to motor and connections electrical equipment and batteries and connections caused by:

- (1) latent defects in hull or machinery, breakage of shafts or bursting of boilers (excluding the cost and expense of replacing or repairing the defective part, broken shaft or burst boiler);
- (2) the negligence of any person whatsoever, but excluding the cost of making good any defect resulting from either negligence or breach of contract in respect of any repair or alteration work carried out for the account of the Assured and/or the Owners or in respect of the maintenance of the Vessel;
- (3) heavy weather.

Art. 6.6 INSTITUTE POLLUTION HAZARD CLAUSE "A" (ed. 1.8.73)

Subject to the terms and conditions of this Policy, this insurance covers physical loss of or physical damage to the subject matter insured directly caused by any governmental body, agency or regulatory or other lawfully constituted authority acting under the powers vested in them to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting from damage to the subject matters insured for which the Underwriters are liable under this Policy provided such act of governmental body, agency or regulatory or other lawfully constituted authority has not resulted from want of due diligence by the Assured to prevent or mitigate such hazard or threat.

Underwriters hereby waive their rights of subrogation against such governmental body, agency or regulatory or other lawfully constituted authority.

All other terms and conditions remain unchanged.

For use with:

Institute Time Clauses – Hulls.

Institute Voyage Clauses – Hulls.

Standard Dutch Hull form.

Institute Time Clauses, Hulls-Port Risks.

Institute Clauses For Builders' Risks.

Institute Yacht Clauses.

Institute Fishing Vessel Clauses.

Institute War and Strikes Clauses Hulls-Time.

Institute War and Strikers Clauses Hulls-Voyage.

CL54

ART. 6.7 ELECTRONIC DATE RECOGNITION ENDORSEMENT - C

This endorsement shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this Contract inconsistent herewith.

1. This Contract does not cover loss, damage, liability or expense arising from or in any way connected, whether directly or indirectly, with:
 - a) the actual or anticipated failure or inability of any computer or electronic device or component or system or software or embedded programming, whether or not belonging to or in the possession of the direct Assured:
 - i) correctly and unambiguously to assign any date to the correct day, week, year or century,
 - ii) correctly to recognise sequence or compute any date which is or is intended to be beyond 31st December 1998,
 - iii) to continue to operate as it would have done had its current date, the true date and any other date relevant to any function being carried out by it been prior to 1st January 1999;
 - b) the use of any arbitrary, ambiguous or incompletely defined date or date-like code in any data, software or embedded programming;
 - c) any measures taken whether preventative, remedial or otherwise with the intention of averting or minimising any of the above.
2. Notwithstanding 1.a) and 1.b) above, this Contract shall be extended to include:
 - a) loss or damage arising from physical loss of or physical damage to tangible property;
 - b) liability for actual or alleged bodily injury;

- c) liability for physical loss of or physical damage to tangible property owned by another person and resulting loss of use of such physically lost or physically damaged property; provided that such loss, damage or liability above is within the terms, conditions and exclusions of the original policy(ies) or Contract(s).
3. For the purposes of 2. above, tangible property shall not include:
- a) any data or embedded programming however stored or conveyed;
 - b) any computer or electronic device or component or system or software, other than where such property forms part of an insured cargo or ship's machinery, which is in any way connected whether directly or indirectly with loss or damage claimed or from which such loss or damage arises.
4. This endorsement shall not include loss, damage, liability or expense arising from any Contract solely designed to cover losses arising from any matter referred to in 1. above.
5. In calculating the net loss under this Contract the Reassured shall not treat any matter referred to in this endorsement as a basis of aggregation or in itself as an event or cause for the purpose of aggregation

10/11/03 CL380

Art. 6.8 INSTITUTE NOTICE OF CANCELLATION, AUTOMATIC TERMINATION OF COVER AND WAR AND NUCLEAR EXCLUSIONS CLAUSE - HULLS, ETC.

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. CANCELLATION

Cover hereunder in respect of the risks of war, etc., may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters).

The Underwriters agree however to reinstate cover subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.

2. AUTOMATIC TERMINATION OF COVER

Whether or not such notice of cancellation has been given cover hereunder in respect of the risks of war, etc., shall TERMINATE AUTOMATICALLY.

2.1) Upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following: UNITED KINGDOM, UNITED STATES OF AMERICA, FRANCE, THE RUSSIAN FEDERATION, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

2.2) In respect of any vessel, in connection with which cover is granted hereunder, in the event of such vessel being requisitioned either for title or use.

3. FIVE POWERS WAR AND NUCLEAR EXCLUSIONS

This insurance excludes:

3.1) loss damage liability or expense arising from

3.1.1) the outbreak or war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following: UNITED KINGDOM, UNITED STATES OF AMERICA, FRANCE, THE RUSSIAN FEDERATION, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

3.1.2) Requisition either for title or use

3.2) loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or arising from

3.2.1) ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel

3.2.2) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof

3.2.3) any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

4. LAW AND PRACTICE

This clause is subject to English law and practice.

Cover in respect of the risks of war, etc., shall not become effective if, subsequent to acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of attachment of risk, there has occurred any event which would have automatically terminated cover under the provisions of this clause. 1

Art. 6.9 NAVIGATION LIMITATIONS FOR HULL WAR, STRIKES, TERRORISM AND RELATED PERILS ENDORSEMENT**1. NAVIGATION PROVISIONS**

Unless and to the extent otherwise agreed by the Underwriters in accordance with Clause 2, the vessel or craft insured hereunder shall not enter sail for or deviate towards the territorial waters of any of the Countries or places, or any other waters described in the current List of Areas of Perceived Enhanced Risk (listed areas) as may be published from time to time in London by the Joint War Committee.

2. BREACH OF NAVIGATION PROVISIONS

(a) if the Insured wishes to secure continuation of coverage under this insurance for a voyage which would otherwise breach Clause 1, it shall give notice to Underwriters and shall only undertake such voyage if it agrees with the Underwriters any amended terms of cover and any additional premium which may be required by the Underwriters

(b) in the event of any breach of any of the provisions of Clause 1, the Underwriters shall not be liable for any loss, damage, liability or expense arising out of or resulting from an accident or occurrence otherwise covered under this insurance during the period of breach, unless notice of such breach is given to the Underwriters as soon as practicable and any amended terms of cover and any additional premium required by them are agreed.

(c) the absence of prior notice shall not affect the cover under this insurance but it is a condition of this insurance that the Insured is bound to declare to the Underwriters all breaches of the provisions of Clause 1.

(d) if Clause 2(c) is deleted, continuation of coverage under this insurance is conditional upon notice to the Underwriters being given prior to the vessel or craft entering the listed areas.

3. REVISIONS TO LIST OF AREAS OF PERCEIVED ENHANCED RISK

(e) in the event that revisions to the List of Areas of Perceived Enhanced Risk are published by the Joint War Committee, these revisions shall not take effect for the purposes of Clause 1 and Clause 2 hereof unless the Underwriters shall have given 7 days notice of cancellation to the Insured for amendment of the listed areas.

(f) if a vessel or craft remains in the territorial waters of a Country or place after such Country or place has been added to the listed areas under Clause 3(a), the Underwriters shall not be liable for any loss, damage, liability or expense arising out of or resulting from an accident or occurrence otherwise covered under this insurance after expiry of that 7 day period unless notice is given to the Underwriters before the end of that 7 day period and any amended terms of cover and any additional premium required by them are agreed before the expiry of this period.

JW2005/001A - 20 June 2005

Art. 6.10 INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSES" (ED. 10.11.03)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

1. ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel;
2. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof;
3. any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter;
4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes.

Art. 6.11 TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 2009

1. Notwithstanding any provision to the contrary contained in the contract of insurance or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as the contract of insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

1.1. any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organization which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted or any person acting from a political,

ideological or religious motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, SHALL TERMINATE:

either

- 1.2. as per the transit clauses contained within the contract of insurance, or
- 1.3. on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of insurance,
- 1.4. on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit

or for allocation or distribution, or when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit
or

- 1.5. in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the subject-matter insured from the oversea vessel at the final port of discharge,
 - 1.6. in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge, whichever shall first occur.
2. If this contract of insurance or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will reattach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

JC2009/056 - 01/01/2009

Art. 6.12 INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE (10.11.2003)

- 1. Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this Insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software program, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 2. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software program or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

Art. 6.13 SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (JC2010/014) – 11/08/2010

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer or reinsurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under or United Nations resolution or the trade or economic sanction, law or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

Art. 6.14 – JOINT WAR COMMITTEE – HULL WAR, PIRACY, TERRORISM AND RELATED PERILS Listed Areas

JWC Listed Areas Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils (ed. 04.04.2022)	
Africa	
Benin	
Cabo Delgado, waters as defined overleaf	
Eritrea, but only South of 15° N	
Gulf of Guinea, waters as defined overleaf	
Libya	
Nigeria	
Somalia	
Togo	
Europe	
Sea of Azov and Black Sea waters plus inland waters as defined overleaf	

Indian Ocean, Gulf of Aden and Southern Red Sea
Waters as defined overleaf
Asia
Pakistan
Middle East
Iran
Iraq, including all Iraqi offshore oil terminals
Israel
Lebanon
Oman (Musandam Governorate)
Persian or Arabian Gulf and adjacent waters as defined overleaf
Saudi Arabia (Gulf coast)
Saudi Arabia (Red Sea coast) excluding transits
Syria
United Arab Emirates
Yemen
Russia
South America
Venezuela, including all offshore installations in the Venezuelan EEZ

Avvertenza: l'elenco di cui alla tabella sopra riportata può essere soggetto a variazioni sulla base di decisioni della Commission di Londra. Si intende operante l'elenco in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.

Allianz Viva S.p.A.

Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano

www.allianzviva.itPec: allianzviva@legalmail.it

Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

Pec: allianzviva@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159, Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320, R.E.A. di Milano 1277308, Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.), Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091, Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018